SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

519ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SENATO

Convalida della nomina a senatore a vita del Presidente del Senato Giovanni Spadolini . 3

Composizione 4

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 4

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze» **(2781)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516» **(417)**, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte;

«Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria» **(1060)**, d'iniziativa del senatore Cannata e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Casi di esclusione dell'applicabilità di sanzioni penali a carico dei sostituti d'imposta» **(1221)** d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

(*Relazione orale*):

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2781:

FAVILLA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 5 e *passim*
CANDIOTO *(Misto-PLI)* 9
PELLEGRINO *(Com.-PDS)* 11
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 14 e *passim*

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione» **(2747):**

VECCHI *(Com.-PDS)* 33, 57
EMO CAPODILISTA *(DC), relatore* ..... 35 e *passim*
* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 36 e *passim*
BOSSI *(Misto-Lega Lomb.-Lega Nord)* 50 e *passim*
* CASCIA *(Com.-PDS)* 56, 65
MANCIA *(PSI)* 60

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 66

Ripresa della discussione:

EMO CAPODILISTA *(DC), relatore* . *Pag.* 66 e *passim*
* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 66 e *passim*
BOSSI *(Misto-Lega Lomb.-Lega Nord)* 68
VECCHI *(Com.-PDS)* 79, 80, 84
FERRAGUTI *(Com.-PDS)* 80
SANESI *(MSI-DN)* 81
* GIUGNI *(PSI)* 82

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 86
Annunzio di presentazione 86
Assegnazione 86
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 87

GOVERNO

Trasmissione di documenti 87
Richieste di parere su documenti 87

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 88

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 2 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Cardinale, Cimino, De Cinque, Evangelisti, Garofalo, Graziani, Imposimato, Leonardi, Leone, Perugini, Petronio, Pinna, Ruffino, Taviani, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Angeloni e Antoniazzi, in Australia, per attività della Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Senato, convalida dalla nomina a senatore a vita del Presidente del Senato Giovanni Spadolini

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, a norma dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento del Senato, ha verificato, nella seduta di oggi, 8 maggio, la sussistenza dei titoli indicati nel decreto presidenziale, in data 2 maggio 1991, di nomina a senatore a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, dell'onorevole professor Giovanni Spadolini, per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico, letterario e sociale.

La Giunta ha comunicato inoltre di avere verificato il concorso degli altri requisiti di legge e di aver dichiarato valida la nomina predetta.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata la nomina a senatore a vita dell'onorevole professor Giovanni Spadolini.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia, in seguito alla nomina a senatore a vita dell'onorevole professor Giovanni Spadolini, ha riscontrato nella seduta di oggi, 8 maggio, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Giovanni Ferrara Salute.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore per la regione Lombardia il candidato Giovanni Ferrara Salute.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 22 maggio 1991, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

«Votazione per la elezione di un componente della Corte costituzionale».

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze» (2781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516» (417), d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte;

«Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria» (1060), d'iniziativa del senatore Cannata e di altri senatori;

«Casi di esclusione dell'applicabilità di sanzioni penali a carico dei sostituti d'imposta» (1221), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori.

(*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2781

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze», già approvato dalla Camera dei deputati; «Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516», d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte; «Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria», d'iniziativa dei senatori Cannata, Garofalo, Brina, Pollini, Bertoldi e Vitale, e «Casi di esclusione dell'applicabilità di sanzioni penali a carico dei sostituti d'imposta», d'iniziativa dei senatori Diana, Fontana Walter, Coviello e Patriarca.

Poichè la 6ª Commissione permanente ha terminato ieri nella tarda serata i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è considerato anche dalla Commissione un provvedimento assai opportuno ed urgente. Abbiamo avuto un decennio di legislazione che ha previsto troppo frequentemente la sanzione penale come strumento dissuasivo della frode fiscale o anche della non regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ma purtroppo talvolta come punizione della disattenzione e degli errori formali.

In questi anni si è creato un enorme carico di lavoro giudiziario per inadempimenti di lieve gravità, che sono considerati reato dalle leggi e così ne è derivata la paralisi negli uffici inquirenti.

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 364 del 1988, ha prospettato l'esigenza di una rivisitazione delle norme, considerando anche che il contribuente nella maggior parte dei casi ignora la legge penale. La stessa Corte costituzionale suggerisce di utilizzare la sanzione penale come *extrema ratio* per i comportamenti che offendono in maniera rilevante i valori protetti dall'ordinamento.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati pure il Governo si è informato a tali criteri, facendo presente che presso il Ministero di grazia e giustizia esiste una Commissione apposita di esperti che sta lavorando ad una revisione generale – che si presenta assai delicata – delle diverse norme esistenti in materia penale, anche in considerazione del fatto che è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale e che l'amministrazione della giustizia ha bisogno di una ripulitura generale dei tavoli per poter ripartire sulla base della nuova legislazione.

Per raggiungere tale obiettivo, occorre operare subito una revisione del decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982, convertito con la legge

n. 516 nello stesso anno: è necessario modificare la normativa relativamente alle fattispecie di più lieve gravità, senza attendere i lavori di detta Commissione.

Ciò ha determinato l'urgenza di un provvedimento ed è per questo che il Governo ha emesso il decreto-legge ora in discussione. La Camera ha svolto un attento esame del provvedimento e vi ha apportato diverse modifiche, alcune anche di un certo rilievo. Il testo è stato altresì attentamente esaminato, pur nella frettolosità dei tempi, da parte della 6ª Commissione del Senato. Dico «frettolosità dei tempi» perchè abbiamo avuto a disposizione solo un giorno (la giornata di ieri) per l'esposizione della relazione, per la discussione e la votazione degli emendamenti in seno alla Commissione.

Questo disegno di legge assorbe altri tre disegni di legge, che erano giacenti presso questo ramo del Parlamento: precisamente, il disegno di legge n. 417, di iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, il disegno di legge n. 1060, presentato dal compianto senatore Cannata, recentemente scomparso, e da altri senatori, ed il disegno di legge n. 1221, del senatore Diana e di altri senatori. Tali proposte legislative contengono norme che si possono considerare assorbite dal provvedimento in esame. Esse infatti trattano queste due materie: 1) l'esclusione dalle ipotesi di reato per modesti ritardi nella presentazione delle dichiarazioni e nei versamenti delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta; 2) la formulazione più precisa, rispetto alla legge n. 516 del 1982, delle norme sulle frodi fiscali, per evitare che il semplice mendacio potesse essere ritenuto sufficiente per rinvenire la frode nel comportamento del contribuente. Tali materie sono totalmente contenute nel testo sottoposto al nostro esame, anche se non formulate in modo diverso.

Devo anche fare presente agli onorevoli colleghi che il 2 agosto dello scorso anno questo ramo del Parlamento aveva approvato un disegno di legge, a firma dei senatori Mazzola ed altri, riguardante le modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982, in materia di versamenti da parte dei sostituti d'imposta. Anche questa normativa, logicamente, è già stata considerata dai colleghi della Camera e trattata unitamente al decreto-legge governativo.

Gli argomenti esaminati concernono l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto; l'omessa annotazione o fatturazione di corrispettivi; l'annotazione o la fatturazione di corrispettivi in misura inferiore al reale; la dichiarazione infedele di redditi fondiari o da capitale di soggetti che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabile; l'omessa tenuta o conservazione di una o più scritture contabili obbligatorie; l'irregolare tenuta, l'omessa o tardiva bollatura e vidimazione di libri o registri contabili; l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta; il mancato o tardivo versamento delle ritenute fiscali o di una parte di esse; la frode fiscale compiuta con falsificazione dei documenti o con altri comportamenti fraudolenti.

Sono poi previste nel provvedimento alcune variazioni della misura degli importi in dipendenza dei quali si passa dall'infrazione più grave a

quella più lieve. In molti casi si è determinata una soglia minima di tributo evaso al di sotto della quale non si ravvisa reato.

Nel provvedimento è stata confermata – già era presente nella legge n. 516 –, per i reati più gravi, la pena detentiva congiunta a quella dell'ammenda. Nel caso intermedio è stata lasciata la possibilità alternativa per il magistrato di comminare la pena detentiva, o quella dell'ammenda.

A nostro parere, per la verità, sarebbe stato meglio operare una scelta radicale, prevedendo di sottoporre tutti i reati più gravi a pena detentiva, con o senza l'aggiunta di un'ammenda, e tutte le altre infrazioni, di minore gravità, a sanzione amministrativa; sanzione ovviamente graduata nella sua misura secondo il rilievo delle infrazioni stesse.

Si sarebbe in tal modo ridotto un grande carico di lavoro per i tribunali ed eliminati altresì costi notevoli per numerosi procedimenti che vengono poi, alla fine, definiti con una semplice ammenda. Più opportunamente, a nostro parere, si sarebbe dovuta stabilire una efficace e pronta sanzione amministrativa (magari anche di importo elevato) per il contribuente scorretto, ottenendo sicuramente un effetto dissuasivo assai più efficace.

La Camera dei deputati ha totalmente riformulato, anzichè emendarlo, l'articolo 1 del decreto-legge. Vi è una sola differenza di notevole rilievo, rispetto al testo precedente: si è rovesciato l'impianto dell'articolo, facendo divenire reato-base l'infrazione grave, mentre prima reato-base era l'infrazione lieve cui potevano aggiungersi le aggravanti, nel caso di importi evasi più elevati. Reato-base è ora quindi l'infrazione grave e sono logicamente previste attenuanti o riduzioni per i reati di minore gravità.

Tale ribaltamento è assai importante perchè dovrebbe evitare il ripetersi di quanto frequentemente è accaduto nel passato e cioè che, a seguito del consueto effetto delle attenuanti generiche riconosciute dal giudice, con una semplice multa è stato possibile sanare i reati fiscali più gravi.

Non mi soffermerò – anche perchè la Commissione le ha esaminate attentamente – sulle altre variazioni introdotte nei diversi articoli. Mi soffermerò, invece, su alcuni punti che rivestono una particolare rilevanza.

Anzitutto, permangono nel testo alcune espressioni che presentano, seppur in parte, una certa genericità e che potrebbero far correre il rischio che gli uffici finanziari, nell'esame della contabilità delle aziende, si possano trovare di fronte al dubbio di essere o no in presenza di reato. Logicamente, essi trasferirebbero i fascicoli all'autorità giudiziaria anche in presenza di lievi infrazioni, a scanso di loro responsabilità.

È questo un inconveniente che permane e non permette di realizzare l'obiettivo, individuato come preminente nella relazione governativa, di alleggerire il carico dei tribunali. Ad esempio, per quanto concerne le scritture, si parla di «inattendibilità complessiva, rilevabile da irregolarità gravi, ripetute e numerose». Può allora accadere che un funzionario della Guardia di finanza, riscontrando numerose cancellature e correzioni, che se guardate con attenzione si

dimostrano pienamente giustificablli, prenda i fascicoli e li porti all'autorità giudiziaria. Si potrebbe verificare in questo caso un addensamento di lavoro che sarebbe stato possibile evitare con una più precisa normativa.

Nell'articolo 1 vi è una previsione la cui modifica è stata ritenuta assolutamente necessaria dalla Commissione: essa riguarda l'equiparazione – che figura al comma 6 – dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, sotto il profilo della vidimazione annuale, alla non tenuta delle scritture contabili. È parso eccessivo alla Commisisone che, semplicemente perchè il ragioniere di un'azienda ritarda di 15 giorni a far apporre la vidimazione annuale sul libro giornale, si potesse configurare un reato per il titolare dell'azienda. Per queste ragioni la Commissione propone un emendamento che tende a punire con la semplice ammenda questa infrazione.

L'articolo 3 è forse quello più efficace ed importante, proprio ai fini dell'alleggerimento del lavoro dell'autorità giudiziaria. Detto articolo modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 429, convertito nella legge n. 516 del 1982 e riguarda gli omessi o ritardati versamenti di ritenute, da parte dei sostituti di imposta, avvenuti durante l'anno. I sostituti d'imposta non sono più soggetti a procedimento penale per i ritardi in corso di anno, ma sono soggetti ugualmente alla pena detentiva o all'ammenda se alla fine dell'anno omettono di presentare la dichiarazione annuale o se non provvedono al versamento delle ritenute (se queste sono superiori a lire 50.000.000 e se il ritardo è superiore a 90 giorni). Il sostituto d'imposta è chiamato poi a rispondere anche per importi minori (10.000.000 o 25.000.000) qualora abbia rilasciato al sostituito d'imposta il certificato valso a quest'ultimo per ottenere la riduzione delle imposte a lui spettante per effetto delle ritenute già operate.

Questa disposizione è chiaramente giustificata, altrimenti il sostituto d'imposta, pur non versando all'erario le ritenute che ha operato, potrebbe rilasciare il certificato dell'avvenuto versamento al sostituito.

Importante è anche l'articolo 6, che riguarda uno degli aspetti più rilevanti di questo decreto-legge, cioè le fattispecie delittuose previste dall'articolo 4 della legge n. 516 e in particolare quelle qui richiamate alla lettera *f*). Con il nuovo testo viene eliminato il richiamo agli equivoci concetti di «simulazione» e «dissimulazione», stabilendo che il reato di frode si configura qualora siano utilizzati documenti falsi, ideologicamente falsi, dal contenuto menzognero, oppure siano posti in atto altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali, con il risultato di presentare componenti positivi o negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva. In questo modo si eliminano molti casi in cui la semplice dichiarazione infedele dei redditi conseguiti era stata riconosciuta – in alcune sentenze – come rientrante nell'ambito delle frodi fiscali. C'è, semmai, da rilevare una stranezza – la segnalo al Governo – perchè sia nella legge n. 516, sia nell'attuale testo dell'articolo 6 (che poi è l'articolo 4 della legge n. 516) si prendono in considerazione le dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito, ma si dimentica che un problema analogo si può presentare per le dichiarazioni ai fini IVA. È una cosa strana, ma siccome era già così

nella legge n. 516 tale è rimasto anche nella normativa che stiamo esaminando.

Un problema del quale si è discusso nel paese in questi giorni riguarda il fatto che il Governo aveva previsto, ma la Camera ha soppresso, nell'ambito delle frodi fiscali una soglia minima di punibilità. Il ragionamento che ha portato la Camera a questa decisione è che se c'è frode fiscale materializzata con atti concreti la pena deve essere comunque prevista: non ha importanza l'importo della evasione; non deve esserci un limite di punibilità al di sotto del quale non vi sia reato. La nostra Commissione ha ritenuto di adeguarsi alle decisioni della Camera dei deputati.

Un altro problema complesso, che si è presentato negli articoli 7 e 8 e che ha visto una differente valutazione sulla opportunità delle norme da introdurre, riguarda la ultrattività ai fini penali della norma fiscale. La Camera ha ritenuto che si dovesse derogare alla legge del 1929 e si dovesse stabilire che anche alle irregolarità compiute nel passato si dovesse applicare la nuova disposizione, più favorevole, come accadrà per le irregolarità che verranno compiute successivamente al momento in cui questa legge verrà pubblicata.

Il Governo, invece, riteneva che si dovesse lasciare la minaccia del procedimento penale sui reati compiuti nel passato, a meno che non venisse effettuato il versamento previsto nell'articolo 8 per le violazioni di carattere formale: solo in tal modo, con un versamento entro la data stabilita del 31 luglio si sarebbe potuto evitare ogni pericolo di procedimento penale tali violazioni. Su questo vi è stata una lunga discussione anche nella nostra Commissione. Ne è emersa una soluzione intermedia, formulata anche sulla base del parere espresso dalla sottocommissione pareri della Commissione giustizia. La Commissione propone all'Aula un testo che rappresenta una sorta di mediazione fra la proposta del Governo e quella invece respinta dalla Camera. È una soluzione che lascia sostanzialmente valida la proposta del Governo di non cancellare la irregolarità configurata come reato nel periodo precedente, se non viene effettuato il versamento previsto dall'articolo 8.

Con queste proposte fatte proprie dalla Commissione, si chiede all'Aula di approvare il testo, così come emendato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Candioto. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, colleghi, onorevole Sottosegretario, l'idea di fondo della legge n. 516 del 1982, più nota come «manette agli evasori», era quella decisamente condivisibile di ridurre l'evasione fiscale. Nove anni dopo questa disciplina già necessita di un'ampia revisione. Le modifiche che si accinge a discutere restano però sui binari tracciati dalla vecchia normativa. La giusta necessità, infatti, di ridurre la cosiddetta «pericolosità fiscale» dei contribuenti che praticano la sottofatturazione, specie ora che gli ultimi dati certificano una evasione superiore ai 60.000 miliardi di lire, è stata affrontata con mezzi sproporzionati e asprezze inutili per lo scopo che si vuole raggiungere.

Si è dovuto constatare, infatti, che in alcuni punti le sanzioni sono più gravi di quelle previste dalla legge fallimentare – il che è tutto dire – e almeno tali disposizioni avrebbero dovuto essere modificate. Come l'esperienza degli ultimi anni ha segnato, si rischia di continuare a ingolfare la giustizia penale con decine di migliaia di casi, con il risultato che i veri grandi evasori restano impuniti e l'essenziale carattere deterrente della legge svanisce.

La nuova normativa non spiega sufficientemente come questo grande arretrato dei tribunali possa essere alleggerito in tempi ragionevoli. Infatti, i procedimenti penali finora avviati restano aperti sino all'avvenuto pagamento della penale prescritta, aggiungendo per i giudici l'onere del controllo sull'avvenuta oblazione.

L'effetto dissuasivo non si ottiene penalizzando indiscriminatamente la totalità dei contribuenti e ingolfando così la già disastrata giustizia italiana, bensì colpendo quelle poche migliaia di gravissime infrazioni annue, verso le quali si può esercitare una azione con effetto altamente dissuasivo per la platea dei contribuenti, sull'esempio di quanto già si fa all'estero. L'evasione totale, e non la elusione, si combatte rendendo più efficiente l'amministrazione finanziaria, aumentando i suoi ispettori e i suoi controlli; rendendo più efficiente l'anagrafe tributaria, che deve accedere a tutte le banche-dati della pubblica amministrazione, incrociando e verificando i dati ottenuti; combattendo anche la disinformazione del pubblico sulle normative fiscali con campagne informative; semplificando ulteriormente i complicatissimi modelli di dichiarazioni fiscali, moltissime delle quali (una su tre, dicono anche questa mattina gli organi di informazione) vengono presentate con vari tipi di errori che talora possono causare gravi conseguenze ai contribuenti.

La nuova normativa va sì nella giusta direzione, ma non semplifica sufficientemente la legislazione vigente. Ad esempio, non sarebbe il caso di parlarne in questa sede, ma stiamo affrontando il tema delle ritenute fiscali: ed allora vorrei ricordare che il Ministero delle finanze non ha mai tenuto conto delle richieste dei vari organi professionali, tra cui quelle avanzate dal consiglio nazionale del notariato o dall'ordine degli avvocati, volte a prevedere il versamento delle ritenute fiscali fino ad una determinata cifra.

Si è dovuto infatti constatare che molti di questi cosiddetti acconti non vengono versati da coloro che dovrebbero farlo e ciò provoca un grave danno sia all'Erario, sia ai professionisti che emettono le relative fatture. Credo che il rappresentante del Governo dovrebbe prendere un appunto su tale aspetto per parlarne in una sede opportuna.

Inoltre non va certamente a favore della semplificazione considerare come non tenuti – così come ha detto poco fa anche l'onorevole relatore – il libro giornale, il libro degli inventari, i registri delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti non regolarmente bollati e vidimati quando nel resto dell'Europa tale vidimazione non è prevista. Come i colleghi sanno sono notaio e quindi, in base alla mia esperienza professionale, posso testimoniare che molto spesso i ragionieri di varie ditte portano i registri fuori tempo massimo per la vidimazione e noi non possiamo fare altro che registrarli nella giornata in cui ci vengono sottoposti.

Dobbiamo ringraziare la Corte costituzionale se nella nuova normativa vengono cancellati gli equivoci concetti di «simulazione» e di «dissimulazione», come previsto dalla sentenza n. 35 del 1991, sostituiti dalle più precise norme dell'articolo 6, che prevede il reato solo quando si utilizzano volontariamente documenti falsi. Sempre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 1988 suggeriva l'utilizzazione della sanzione penale come *extrema ratio* per punire quei soli comportamenti che offendono in maniera rilevante i valori protetti dall'ordinamento attraverso fattispecie chiare e non estremamente frammentarie, indicazione questa che purtroppo non è stata sufficientemente recepita dalla nuova normativa.

Pur con tutte queste avvertenze, il giudizio complessivo del Partito liberale italiano sul provvedimento è positivo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, anche il giudizio complessivo del Gruppo comunista-PDS su questo testo legislativo è favorevole per ragioni che sono piuttosto vicine a quelle espresse dal collega Favilla nella sua relazione e dal collega Candioto nel suo intervento, ma che assumono significato politico anche nella parte in cui divergono dalle considerazioni che fino ad ora ho sentito. D'altra parte, non potremmo non esprimere un giudizio positivo, visto che l'attuale provvedimento segue la stessa linea di un disegno di legge, il n. 1060, presentato dal compianto senatore Cannata (alla cui memoria mi pare giusto che sia io a rivolgere qui un riverente pensiero, perchè sono stato chiamato a succedergli in questa Aula) e dai colleghi Bertoldi, Brina, Garofalo, Pollini e Vitale.

Il testo legislativo al nostro esame è inoltre il frutto di una profonda revisione del testo originario del decreto-legge n. 83 del 1991 compiuta dalla Camera dei deputati, una revisione a cui i deputati del Partito democratico della sinistra hanno fattivamente partecipato, a riprova del carattere costruttivo della nostra opposizione che non sempre viene adeguatamente ricordato.

Ciò posto, rilevo che è con una chiarezza ancora maggiore rispetto a quanto è stato detto fino ad ora che noi dobbiamo affermare come questo provvedimento muova dalla constatazione di un doloroso fallimento, il fallimento sostanziale della legge n. 516 del 1982. Il fine di quella normativa – è stato ricordato – era indubbiamente quello di inasprire le sanzioni penali a carico dei contribuenti infedeli nella speranza che il deterrente dissuasivo della pena valesse di per sè a ridurre lo spazio dell'evasione. La minaccia delle manette avrebbe dovuto diminuire il numero degli evasori e l'ambito complessivo dell'evasione. Tutto questo non è avvenuto e la situazione che abbiamo davanti è drammatica, come è stato ricordato, perchè l'evasione ha raggiunto limiti che ci pongono di per sè, direi, al di fuori dell'Europa.

Ora, perchè la legge n. 516 del 1982 non abbia raggiunto la finalità che si era ripromessa, è questione su cui ci dovremmo interrogare e su cui vorrei ritornare dopo; quello che però va sottolineato subito è che, inoltre, la legge n. 516 aveva determinato degli effetti perversi. Mentre

non era stato uno strumento idoneo a combattere l'evasione, aveva determinato l'assurdità di colpire con sanzioni penali gravissime comportamenti che invece, in sostanza, si risolvevano in mere irregolarità tributarie. Questo avveniva sia per effeto di una imprecisione nella formulazione della norma, sia per il modo in cui la norma veniva poi applicata da tribunali forse solleciti ad una domanda di giustizia che nasce dallo stesso fenomeno della evasione, ma forse non abbastanza attenti nel rendersi conto di quanto sia insoddisfacente un sistema di giustizia che dichiaratamente si atteggi ad essere una giustizia esemplare: su dieci che hanno sbagliato se ne colpisce uno solo e lo si punisce in maniera esagerata perchè serva di esempio a tutti gli altri.

Ecco perchè su questa situazione è indubbiamente giusto intervenire, non solo per il fine efficientista di scaricare il tavolo del giudice, e cioè alleggerire la situazione di ingorgo di cui soffre la nostra macchina giudiziaria, ma soprattutto per ristabilire un valore fondamentale, che è un valore di civiltà giuridica: quello che vuole pene adeguate alla gravità degli illeciti e vuole - come ha ricordato anche la Corte costituzionale - che la sanzione penale, che è la più grave delle pene, sia riservata soltanto a quei comportamenti che fortemente incidano sul piano sociale, e cioè che siano oggetto di una valutazione negativa nella società prima che sul piano della legge. A questo si aggiunga l'opportuno richiamo della Corte costituzionale (fatto nelle due fasi che sono state ricordate cioè prima con una sentenza interpretativa di rigetto e poi, perdurando da parte del giudice ordinario una inaccettabile interpretazione della legge, con una sentenza interpretativa di accoglimento), che ha sottolineato l'ulteriore valore che pretende una stretta tipicità delle fattispecie penali. Le fattispecie penali devono essere tipiche; il comportamento che merita la sanzione penale deve essere rigidamente prefigurato e predeterminato dalla norma.

Il disegno di legge che abbiamo davanti si muove indubbiamente in questa duplice direzione perchè analiticamente determina le varie fattispecie di illecito tributario e perchè gradua le sanzioni a seconda della maggiore o minore valutazione di gravità che si riconnette a ciascuna delle fattispecie. Senza seguire in questo intervento la prospettiva analitica che ha seguito il collega Favilla nella sua relazione, come sempre attenta e puntuale, direi che in una prospettiva di insieme questo provvedimento individua innanzitutto una soglia minima al di sotto della quale non vi è spazio per la sanzione penale e al di sotto della quale avremo soltanto un illecito di carattere amministrativo. Al di sopra di questa soglia è individuato uno spazio contravvenzionale, costituito da illeciti che vengono colpiti con la sanzione insieme dell'ammenda e dell'arresto. All'interno di questo spazio si crea un sublivello che, per una sanzione di carattere un po' meno grave, prevede invece la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto. In Commissione abbiamo previsto un ulteriore abbassamento del livello della responsabilità penale mediante l'individuazione di fattispecie ancora meno gravi da colpire soltanto con la sanzione dell'ammenda e quindi, pur restando illeciti penali, con sanzione oblazionabile.

Vi è poi un terzo livello, che è quello in cui l'illecito tributario assume rilievo come delitto, non in funzione della quantità del danno che viene determinata per l'Erario ma in funzione di una particolare

connotazione negativa della condotta di chi viola la norma, che sarà una condotta di tipo indebitamente appropriativo nell'ipotesi del delitto del sostituto d'imposta che non paga le ritenute o sarà invece di tipo fraudolento in tutte le fattispecie dell'articolo 6, compresa quella di chiusura, nella quale sono state eliminate le ambiguità e le incertezze che erano state giustamente colpite dall'intervento del giudice costituzionale.

Questo impianto generale è da approvare e la nostra valutazione, come dicevo, è positiva. Sarei perplesso invece rispetto alla valutazione che faceva il collega Favilla (sulla quale, se non ho capito male, era favorevole anche il senatore Candioto), che in una prospettiva futura vorrebbe innalzare ancora di più il livello dell'illecito soltanto amministrativamente sanzionato per ricomprendere nell'ambito dell'illecito amministrativo tutte quelle fattispecie che oggi sono colpite con la sanzione alternativa dell'ammenda o dell'arresto. Questa sarebbe indubbiamente una scelta coerente con il criterio generale della depenalizzazione; nell'attuale situazione, però, si tratterebbe probabilmente di un segnale sbagliato che invieremmo al paese.

Allo stesso modo, per gli stessi motivi, sarei contrario a introdurre nell'ambito dello spazio del delitto una esclusione di responsabilità fondata sulla esiguità del danno subito dall'Erario. Mi pare più giusto – come si è fatto – prevedere una sanzione attenuata, ferma restando però la qualificazione delittuosa del fatto.

La verità è che dovremmo tutti prendere atto come in questa materia siamo dolorosamente mancanti di una guida, la guida che il legislatore dovrebbe avere sempre, cioè quella del disvalore sociale. In materia tributaria i comportamenti illeciti non conoscono nella società quella valutazione di carattere negativo che invece dovrebbero avere e ce ne dovremmo domandare il perchè, signor Presidente. Qui è la radice del fallimento della legge precedente. Sono abbastanza giacobino per sapere che la legge può anticipare la società, può negare cioè la possibilità di determinati comportamenti per far sì che all'interno della società stessa emerga l'apprezzamento del valore insito nei comportamenti imposti. Questo però era il fine della legislazione che aveva previsto le manette agli evasori e tale fine non si è realizzato. Dovremmo domandarci il perchè.

Secondo me, la risposta è nella valutazione della sostanziale schizofrenia del nostro ordinamento, anche in materia tributaria, che accompagna a un rigore formale francamente eccessivo, come ricordava il collega Candioto, un lassismo applicativo veramente vergognoso. Non è infatti la gravità della pena che dissuade dal violare la norma, ma la ragionevole previsione che nell'ipotesi di una violazione la pena venga applicata. Quando questa ragionevole previsione non c'è il sistema normativo diventa una specie di *roulette* russa: c'è una possibilità di cadere, ma ci sono cinque possibilità di farla franca, i comportamenti di violazione della norma restano in piedi e la società non dà ad essi la valutazione negativa in termini di valore che dovrebbe dare loro.

Ieri alcune cose che sentii dire dal rappresentante del Governo in Commissione erano tali da far cadere le braccia. Ho sentito confessare che l'Amministrazione finanziaria ha la necessità di mantenere

agganciata, nell'articolo 8, la regolarizzazione tributaria all'applicazione delle norme penali più favorevoli, altrimenti non ha la possibilità di recuperare quelle somme che pure sono dovute, per cui il problema è dato da questa scandalosa situazione di inefficienza della nostra amministrazione.

Pure, io penso – oggi che tanto si parla di riforme – che un sistema amministrativo che consentisse indagini finanziarie e accertamenti tributari adeguati sarebbe per il nostro paese una vera e propria rivoluzione copernicana, perchè ci darebbe i mezzi per colpire almeno tre dei problemi più gravi che affliggono la nostra società la lotta ai quali rientra anche nel programma di Governo. Innanzitutto, attraverso una efficace lotta all'evasione si risanerebbe la situazione dei conti pubblici. Avremmo poi uno strumento efficacissimo per combattere la criminalità organizzata: altri paesi che prima di noi hanno conosciuto certi modelli di sviluppo e i mali di una determinata criminalità ad essi connessi li hanno combattuti la criminalità organizzata non con i maxiprocessi, ma attraverso il sistema delle indagini finanziarie e tributarie. In America non si è mai scoperto chi furono i mandanti della strage di San Valentino, ma ciò non ha escluso che Al Capone finisse in carcere proprio per interventi di polizia tributaria. Infine, la stessa moralità pubblica migliorerebbe se avessimo un sistema di indagini finanziarie e tributarie adeguate: attraverso esso si scoprirebbero infatti le collusioni e i nodi che sussistono non soltanto tra criminalità e affari, ma anche spesso tra politica e affari. E questa è una riflessione di fondo amara, perchè potrebbe anche spiegare il motivo per cui la riforma efficientista tante volte promessa in realtà non viene mai attuata, almeno per quanti dalla storia hanno saputo trarre l'insegnamento che niente accade per caso e che anche delle omissioni vi sono sempre ragioni e ragioni delle ragioni. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, gli interventi che vi sono stati hanno aggiunto considerazioni ulteriori che condivido: quindi non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, signori senatori, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore e la Commissione finanze e tesoro per l'impegno con il quale, in un tempo sicuramente molto limitato – una sola giornata – ma lavorando credo 10 o 12 ore consecutive, hanno esaminato approfonditamente il provvedimento e ci hanno consentito di giungere oggi in Aula con il lavoro proficuo ed attento svolto ieri in sede di Commissione.

Il relatore ha dettagliatamente illustrato il significato e la portata del provvedimento in esame, che non esito a definire molto importante almeno sotto due principali profili: innanzitutto, quello che è stato

particolarmente sottolineato e cioè l'intento deflattivo rispetto all'attività dei nostri tribunali intasati da denunce o da rapporti per fatti che, alla luce di una più serena e approfondita meditazione sottendono un tenue disvalore e quindi la necessità di intervenire sulla portata e sugli effetti della legge n. 516, proprio per ridimensionare alcune fattispecie. Non tanto e non soltanto, quindi, per ridurre l'intasamento di procedimenti presso i nostri tribunali, quanto, e soprattutto, per conseguire l'altro obiettivo – mi sembra principale – di evidenziare e di conseguenza perseguire con maggior rigore quei comportamenti, pur ritenuti gravi, circa i quali la coscienza sociale, come qualcuno ha ricordato con affermazioni che condivido, si trova indietro rispetto alla legislazione del paese.

La coscienza sociale del paese non è così rigidamente ancorata alla convinzione che i comportamenti evasivi, i reati fiscali, sono comportamenti delittuosi. La legislazione – e quindi la civiltà giuridica del paese – ha anticipato in tal senso la consapevolezza diffusa dei cittadini, ma probabilmente un effetto negativo rispetto a questa evoluzione della nostra cultura giuridica diffusa è stato determinato dall'eccessivo ampliamento delle fattispecie.

Il ridurre la rilevanza penale esclusivamente alle fattispecie più gravi, come si è cercato di fare con questo provvedimento, avrà probabilmente un positivo effetto anche sotto il profilo di un'evoluzione della consapevolezza del loro disvalore sociale, che è quello che potrà isolare il comportamento dei cittadini evasori e quindi frenare la tendenza all'evasione fiscale che purtroppo, come anche oggi è stato denunziato, nel nostro paese è piuttosto ampia.

Accanto a tale questione di grande rilevanza ve ne è un'altra di non minore portata – di cui ha parlato il relatore nel suo intervento iniziale e su cui si è soffermato il senatore Pellegrino, che ringrazio per alcuni riferimenti assai puntuali – su cui per ben due volte la Corte costituzionale è intervenuta, laddove il reato più grave previsto nella fattispecie, cioè quello di frode fiscale, lasciava alcune zone d'ombra, alcune incertezze interpretative.

Mi sembra sia stato unanimamente riconosciuto, sia dalla Camera dei deputati, nel corso del lungo ed approfondito esame di questo decreto, sia in questo ramo del Parlamento, che la soluzione individuata si muove non soltanto nel senso delle indicazioni date dalla Corte costituzionale, ma è anche una soluzione felice, giacchè muove dalla considerazione che hanno rilevanza ai fini della frode fiscale fatti materiali – quindi non fatti meramente valutativi ed opinabili – cui va però aggiunto un *quid pluris* costituito dal comportamento fraudolento.

Mi sembra, quindi, che tale definizione, assicurando la necessaria certezza del diritto, potrà dar luogo a minori incertezze e, di conseguenza, ad una maggiore efficacia della norma.

Anche le altre fattispecie del reato sono state riviste, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi di mancato versamento delle ritenute, circa la quale si erano in effetti determinate contraddizioni, laddove erano stati sanzionati penalmente il mero ritardo di pochi giorni, o il mancato versamento di ritenute di scarsa entità.

Era rimasta aperta, in seguito all'intervento della Camera, che aveva su questo punto modificato il provvedimento inizialmente

presentato dal Governo, la questione della applicabilità o meno a questo decreto del principio di ultrattività della legge penale, sancito dall'articolo 20 della legge n. 4 del 1929, e quindi della possibilità di superare questo principio che in materia fiscale, per la verità, non ha trovato deroghe.

La formula che il Governo aveva ritenuto di individuare, sia per sopperire a quella necessità di deflazione del lavoro degli uffici giudiziari, sia perchè alcune fattispecie non venivano ritenute di gravità tale da essere sanzionate penalmente, era equilibrata: pur riconoscendo che una violazione c'era e anche di una certa rilevanza, tuttavia il cittadino contribuente poteva usufruire di una possibilità di retroattività della legge penale più favorevole – e quindi di una condizione di *favor rei* – laddove avesse ottemperato a quanto previsto dall'articolo 8, cioè alla regolarizzazione dei corrispettivi non pagati e al pagamento di una somma di denaro per sanare queste violazioni amministrative.

Il Senato ha ritenuto di dover accogliere questa impostazione del Governo, ancorchè con alcune modifiche significative. In particolare, data la fretta con cui ieri si è discussa la questione, il Governo aveva ritenuto di poter aderire ad un emendamento proposto dal relatore che, anzichè stabilire un limite temporale, il 31 luglio 1991, per la regolarizzazione di questi errori formali, consentisse a tutti i contribuenti ai quali non era stato ancora notificato l'avviso di garanzia di effettuare questa forma di oblazione in un termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di garanzia. Da un esame superficiale sembrava giusta questa considerazione, ma poi un ulteriore approfondimento – che desidero rassegnare all'attenzione innanzitutto del relatore e quindi del Senato – ha fatto poi emergere un'altra preoccupazione, che si riallaccia alle considerazioni che prima faceva il senatore Pellegrino sulle difficoltà di operatività e di efficienza e sull'incisività degli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria; qui parliamo di irregolarità formali soprattutto recenti, successive all'epoca in cui è stata prevista una possibilità di sanatoria per gli errori formali; quindi parliamo di accertamenti che per la stragrande maggioranza devono ancora essere effettuati.

Di qui due problemi: il primo è quello di tenere aperta questa situazione di incertezza per tutto il tempo che l'Amministrazione finanziaria ha a disposizione per fare gli accertamenti, creando una situazione di incertezza che si prolungherebbe troppo nel tempo, e, trattandosi di materia molto delicata come quella penale, forse questo potrebbe essere inopportuno; il secondo è che se noi lasciamo aperta la possibilità al contribuente, attraverso le modalità previste dall'articolo 8 del decreto-legge in discussione, di sanare la propria posizione entro 60 giorni dall'avviso di garanzia, in pratica diciamo a tutti quei contribuenti che oggi sanno di non essere in regola che non succederà loro niente: solo se riceveranno una comunicazione giudiziaria entro 60 giorni, avranno il tempo di mettersi in regola, mentre tutti gli altri si sarannno salvati. Questo significa che noi avremo limitato la portata della sanatoria prevista dall'articolo 8 soltanto a quell'1 o 2 per cento – perchè questa è la potenzialità degli uffici – di contribuenti che potranno essere oggetto di una verifica. Credo che, a parte l'aspetto del gettito che certamente non è secondario (la perdita di gettito ci

preoccupa), si debba tener conto anche di un aspetto morale che, a mio avviso, non va sottovalutato.

Mi permetterò quindi, dopo aver sentito l'opinione del relatore al riguardo, di proporre eventualmente dei subemendamenti anticipando fin d'ora la disponibilità del Governo – come mi sembra giusto – a posticipare la data del 31 luglio. Questo soprattutto per i contribuenti per i quali esistono dei procedimenti congelati presso l'autorità giudiziaria – che in questa fase attende la definizione del provvedimento per adottare delle decisioni – per consentire a coloro che si trovino in queste condizioni di avere conoscenza e consapevolezza della situazione.

Un'ultima considerazione, signor Presidente, vorrei farla a proposito di una giusta osservazione – di cui lo ringrazio – del senatore Candioto circa la sanzione, da lui ritenuta troppo aspra, nell'ipotesi di scritture contabili non vidimate o non bollate e, soprattutto, non vidimate e non bollate in tempo. Ci ha ricordato, il senatore Candioto, un indirizzo europeo tendente ad eliminare l'incombenza della bollatura e della vidimazione. Naturalmente, anche noi ci muoviamo in questa direzione, ma dovranno essere compiuti altri passi intermedi prima di arrivare a questo obiettivo. Però, raccogliendo la giusta osservazione che il senatore Candioto oggi ha fatto, mi pare che ieri la Commissione abbia trovato una soluzione molto felice nel distinguere tra l'ipotesi di mancata vidimazione o bollatura e una ipotesi più attenuata di ritardo in un arco di tempo che è stato individuato dalla Commissione finanze – mi sembra – con una certa larghezza e che viene declassata, per così dire, a ipotesi contravvenzionale oblabile.

Quindi, con queste considerazioni, ringraziando per l'apporto e per i miglioramenti introdotti attraverso il lavoro della Commissione nella giornata di ieri, non mi rimane che raccomandare al Senato l'opportunità di una urgente conversione di questo decreto-legge per dar alla Camera il tempo di esaminare le modifiche introdotte da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2781:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni

tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni, in sede di conversione, al decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera *c*) o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purchè non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a*) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purchè assoggettate a ritenuta alla fonte e purchè il reddito complessivo

sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente bollate e non vidimate, nonchè quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. Ai fini civili, fiscali e dell'applicazione del presente comma, le scritture contabili si considerano non regolarmente bollate e non vidimate quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro un mese dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è sostituito dal seguente:

"5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati"».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 1, le parole: «tre anni» *e:* «sei milioni» *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* «due anni» *e:* «cinque milioni»;

al comma 1, capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative»;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti

dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni»;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

«4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1, lettera f), *le parole:* «per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni» *sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole:* «ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «ed *e*) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* « , *e*) ed *f*) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni».

All'articolo 7:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole da: «4 e 5» *fino a:* «come modificati dagli articoli 2 e 3, » *sono sostituite dalle seguenti:* «1, 2, 3 e 6»; *e le parole da:* «sempre che» *fino alla fine del comma sono soppresse.*

All'articolo 8:

al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

il comma 6 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passiamo al loro esame.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati – inclusa la soppressione degli articoli 4 e 5 –, è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera *c*) o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni

di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purchè non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a*) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purchè assoggettate a ritenuta alla fonte e purchè il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo

10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente bollate e non vidimate, nonchè quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. Ai fini civili, fiscali e dell'applicazione del presente comma, le scritture contabili si considerano non regolarmente bollate e non vidimate quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro un mese dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto».

Articolo 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è sostituito dal seguente:

«5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati».

Articolo 3.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1.* Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessi-

vo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni. Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative.

3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni.

4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2».

Articolo 6.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.

2. Se i fatti previsti nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni».

Articolo 7.

2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata entro il 31 luglio 1991 contestualmente alla presentazione di apposita istanza ovvero, a richiesta dell'interessato, in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio e ottobre degli anni 1991 e 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata, da chiunque vi abbia interesse, entro il 31 luglio 1991 all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in

vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento l'Ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 6, sostituire i due ultimi periodi con i seguenti:

«Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonchè quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. È punita con l'ammenda da lire 200.000 a un milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, oltre la

fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto».

1.1 LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e agli articoli 1, comma 6 e 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 1 e 3 del presente decreto si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del codice penale, sempre che per i periodi di imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8».

7.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata contestualmente alla presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 1991, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia, nel caso in cui questo non sia ancora pervenuto. È data facoltà all'interessato di presentare apposita istanza per la rateizzazione dell'importo dovuto che dovrà essere versato in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio ed ottobre degli anni 1991 e 1992; la rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata da chiunque vi abbia interesse, nei predetti termini, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte dirette di uno degli esemplari. Le disposizioni di cui sopra non si applicano allorchè le predette violazioni siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo,

numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

8.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991 o entro il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale».

8.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 1.1 si propone di modificare la norma laddove veniva equiparata alla non tenuta delle scritture contabili non solo la mancata bollatura, ma anche la mancata o ritardata vidimazione. Si è ritenuto allora che solo l'utilizzo di scritture su registri non bollati oppure il non vidimare per un lungo periodo, che abbiamo ritenuto potesse essere di due anni consecutivi, equivalessero alla non tenuta di scritture contabili, mentre il semplice ritardo o l'aver usato un registro prima della bollatura per poi continuare logicamente ad utilizzarlo dopo la bollatura medesima, vale a dire l'infrazione in cui cadono molti piccoli contribuenti (così come il ritardo è una semplice disattenzione), si è ritenuto che potessero al massimo essere sottoponibili alla pena di una ammenda.

Si propone di modificare, inoltre, l'articolo 7 sulla base delle richieste del Governo e del parere espresso dalla Commissione giustizia. In pratica, i procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore di queste norme sono sanabili – se la nuova norma è più favorevole rispetto alla precedente – soltanto mediante il pagamento della sanzione prevista dall'articolo 8. Quindi solo pagando quella sanzione si ottiene la chiusura del procedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 8, la Commissione propone una variazione. Il testo prevedeva che la sanzione dovesse essere pagata entro il 31 luglio. Ora, è logico che chi ha ricevuto una comunicazione giudiziaria sa di essere soggetto a procedimento penale e che la nuova norma gli consente – pagando l'oblazione prevista – di sottostare al

regime nuovo, che è più favorevole. Abbiamo però anche pensato che ci sono molti contribuenti che hanno subìto accertamenti da parte degli uffici, i cui fascicoli sono stati poi consegnati all'autorità giudiziaria, ma che ancora non hanno ricevuto l'avviso di garanzia, in quanto quegli stessi fascicoli non sono stati ancora sfogliati dal magistrato. Abbiamo allora ritenuto che non si potesse prescrivere che il versamento dovrà avvenire entro il 31 luglio, perchè vi sarebbero cittadini che sanno di avere in corso un procedimento penale ed altri che non ne sarebbero a conoscenza e quindi non avrebbero effettuato questo versamento entro la data stabilita; di conseguenza, per questi ultimi sarebbe andato avanti il procedimento penale secondo le vecchie norme. A noi è sembrato che ciò non fosse giusto e quindi abbiamo proposto una clausola di riserva in base alla quale il versamento dell'oblazione è consentito anche agli altri contribuenti, purchè provvedano a tale versamento entro 60 giorni dal momento in cui avranno ricevuto la notifica dell'avviso di garanzia.

Le altre due modifiche all'articolo 8 sono soltanto la conseguenza della prima. Vorrei però far presente una questione di lingua italiana. Nell'emendamento 8.2, infatti, alla sestultima riga, laddove è scritto «entro il sessantesimo giorno», bisognerebbe invece preferire la dizione «al sessantesimo giorno», in quanto queste parole sono rette dalla precedente espressione «fino alla data». Quindi, è più corretto scrivere «fino al sessantesimo giorno». Proponiamo pertanto questa modifica solo per una questione di corretto italiano.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole, anche se insistiamo sulle modifiche proposte. Al riguardo ho predisposto alcuni subemendamenti sui quali chiedo che venga espresso il parere del relatore.

PRESIDENTE. Attendiamo di conoscere i subemendamenti. Non è un fatto segreto tra Governo e relatore. È l'Assemblea che deve decidere.

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Il rappresentante del Governo nel precedente intervento aveva anticipato che, in base al mio parere, avrebbe deciso se presentare un subemendamento. Vorrei intervenire ora perchè ciò riguarda lo stesso emendamento 8.1, che ho appena illustrato.

L'obiettivo del Governo era di lasciare in tutti i contribuenti la paura di un procedimento penale, sia in coloro che hanno già ricevuto la comunicazione giudiziaria, sia in coloro che hanno un procedimento avviato (del quale ancora non sono a conoscenza, perchè il magistrato non ha inviato loro il relativo avviso) ed anche in tutti i contribuenti

perchè essi potrebbero avere commesso infrazioni di carattere formale sanabili in base all'articolo 21 della legge n. 154 del 1989.

Il Sottosegretario ha svolto delle valutazioni basate su princìpi di giustizia o di moralità, secondo il seguente ragionamento: ci sono cittadini che sanno (ma ci sono anche quelli che non sanno) di aver tenuto le scritture in modo non regolare e quindi devono versare entro il 31 luglio – o altra data – l'oblazione stabilita per evitare il pericolo di un procedimento penale. Tale ragionamento mi sembra giusto se guardiamo la realtà sotto il profilo fiscale, ma credo che le cose siano diverse sotto il profilo penale. Accade infatti che cittadini che al momento attuale non hanno in corso alcun procedimento, al momento dell'emanazione di norme più favorevoli, dovrebbero versare una somma per il loro comportamento negli anni passati al solo scopo di liberarsi di un pericolo potenziale.

Ho delle perplessità dal punto di vista morale. Mi sembra che tale previsione sia giusta per coloro per i quali sono già avviate le procedure e quindi sarebbero sottoposti prima o poi ad un procedimento penale. Gli altri dovrebbero logicamente rientrare sotto la nuova normativa che prevede ugualmente il pagamento di sanzioni, ma di sanzioni amministrative anzichè penali. D'altra parte se un cittadino ha evaso non sarà mai a posto: correrà sempre il pericolo di un accertamento fiscale fino a che non saranno scaduti i cinque anni previsti per la prescrizione.

Per queste motivazioni non ritengo valida la proposta del Sottosegretario. Tuttavia, qualora egli intenda presentare dei subemendamenti, mi rimetto alla valutazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, mentre lei formulava i subemendamenti, avrà certamente ascoltato quanto è stato detto dal relatore. Ritiene di mantenerli ugualmente?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente, io riterrei di manenerli soprattutto per questa considerazione che mi sono permesso anche privatamente di fare al relatore, cioè la preoccupazione certa che questa soluzione – forse ce ne potrebbero essere altre più garantiste – consente al contribuente che sa di non essere in regola di non preoccuparsi perchè tanto è certo che solo ove dovesse intervenire un accertamento e poi una comunicazione giudiziaria ha 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Mi pare che questo apra un buco nell'ordinamento molto preoccupante e quindi mi permetto di insistere, chiedendo semmai al relatore di rivedere il suo parere.

PRESIDENTE. Possiamo intanto votare i due emendamenti su cui non sorgono problemi.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 della Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1 della Commissione.

È approvato.

Onorevoli colleghi, ritengo opportuno sospendere la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,25 è ripresa alle ore 11,40*).

Onorevoli colleghi, come avete visto, la sospensione è valsa perchè oltretutto abbiamo potuto distribuire a tutti voi i testi. Avverto che il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

«*All'emendamento 8.1 sostituire le parole*: "31 luglio 1991" *con le altre*: "30 settembre 1991"; *sopprimere le parole*: "ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia, nel caso in cui questo non sia ancora pervenuto"; *sostituire le parole*: "luglio ed ottobre" *con le altre*: "settembre e novembre"; *sostituire le parole*: "31 maggio 1991" *con le altre*: "31 luglio 1991"».

8.1/1 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

È stato altresì presentato dal Governo il seguente subemendamento:

«*All'emendamento 8.2 sostituire le parole*: "31 luglio 1991 o entro il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia" *con le altre*: "30 settembre 1991"».

8.2/1 IL GOVERNO

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione, con la correzione in precedenza indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 del disegno di legge n. 2781:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Restano salvi gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, per le modifiche apportate dal medesimo con la sostituzione della lettera *f*) al numero 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1982, n. 516, e gli effetti della sospensione dei procedimenti penali e dei giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie disposta dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7.».

1.1 IL GOVERNO

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. L'esame degli emendamenti è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2781 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, nel quale devono intendersi assorbiti i disegni di legge nn. 417, 1060 e 1221.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione» (2747)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione».

La relazione predisposta dal senatore Emo Capodilista è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Mi consenta, signor Presidente, di unire alle considerazioni in discussione generale anche la mia dichiarazione di voto, in modo da accelerare l'approvazione del decreto-legge in esame.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è alla sua dodicesima reiterazione. Basterebbe questo per sottolineare l'*iter* travagliato che ha avuto a quindi la necessità che si chiuda rapidamente questa pagina per passare ad altro modo di legiferare, stabilendo certezza del diritto, operando in modo organico e definitivo a favore delle imprese e dei lavoratori.

Il provvedimento al nostro esame ha subito profonde modificazioni, perchè si è passati da un decreto-legge *omnibus*, qual'era quello n. 5 dell'11 gennaio 1989, in contrasto con la legge n. 400, a questo testo che stiamo discutendo oggi, che è più rispondente alla realtà, anche se marginalmente presenta ancora alcuni vizi originari, come l'articolo 10 e l'emendamento 10.0.1 presentato da ultimo dal Governo.

Le modifiche sono state introdotte grazie all'azione che la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato ed il nostro Gruppo in modo particolare hanno svolto, anche per snellire il provvedimento e riportarlo alla trattazione di una materia omogenea;

sono stati inseriti alcuni miglioramenti, come quello dello spostamento della data al 30 settembre, in modo da avere un periodo di tempo credibile per approvare il provvedimento organico di riforma del mercato del lavoro e quindi della cassa integrazione, nel cui contesto ricadono anche i casi previsti dal presente decreto.

In secondo luogo abbiamo proposto l'inserimento dei lavoratori precari ai fini della contribuzione e del beneficio del sussidio di disoccupazione. In terzo luogo (ed accenno solo ai punti principali) si vuole l'elevazione a 32 anni dell'età necessaria per l'assunzione con contratti di formazione lavoro nelle aree meridionali e nelle aree svantaggiate del Centro-Nord.

Altre questioni più marginali che riguardano gruppi di lavoratori particolari, come quelli di Jesi o di Comiso, oppure che si riferiscono all'utilizzazione in via prioritaria dei finanziamenti previsti per Reggio Calabria appunto con priorità per questa città, sono state introdotte nel corso delle discussioni che si sono ripetute nell'ambito della Commissione lavoro. Sono questioni certamente importanti e determinanti per le fasce di lavoratori interessati, ma ininfluenti per l'insieme di una politica attiva del lavoro che dovrebbe trovare la sua espressione nei due cardini che più volte abbiamo ricordato in questa Assemblea e che vogliamo riprendere sinteticamente ora.

Il primo aspetto è proprio quello della riforma del mercato del lavoro. Proprio in un momento in cui assistiamo ad un rallentamento della fase espansiva ed in cui si parla di recessione, credo che mettere a punto normative che operino a sostegno del reddito in periodi di inoccupazione dei lavoratori, i quali danno certe garanzie ai fini della mobilità e del passaggio da un settore all'altro, da una impresa all'altra, sia oltremodo necessario. Ribadiamo quindi la necessità che questo provvedimento di riforma del mercato del lavoro sia approvato con sollecitudine. Ieri il nuovo Ministro del lavoro, riferendo dei propositi del Governo alla Commissione lavoro del Senato, ha assunto un formale impegno in questa direzione. Ci auguriamo che l'*iter* sia rapido, che si conceda la sede legislativa alla analoga Commissione della Camera affinchè possa procedere con rapidità, visto che la fase referente si è già esaurita. Ci auguriamo inoltre che il provvedimento possa pervenire al Senato in modo da poter deliberare in merito.

La seconda questione che voglio richiamare, anche se più brevemente, riguarda la necessità della riforma della GEPI; questione che si impone anch'essa con urgenza, visto che la legge n. 184 del 1971 è ormai obsoleta e non risponde più alle necessità di un intervento da parte di un istituto che non abbia solo fini assistenziali, ma sia propositivo e progettuale così da creare nuove imprenditorialità e nuove occasioni di reimpiego di forze di lavoro esuberanti nei processi di risanamento delle imprese. Voglio ricordare che la nostra parte politica – il Partito democratico della sinistra – ha presentato, sia alla Camera che al Senato, un disegno di legge nel merito per aiutare questo processo di riforma. Anche per questa ragione abbiamo presentato emendamenti a questo disegno di legge di conversione riguardanti la risoluzione delle situazioni passate che interessano circa 21.000 lavoratori delle cosiddette aziende non operative, delle cosiddette «scatole vuote»: aziende che hanno cessato la loro attività da

dieci-quindi anni e i cui lavoratori sono da quell'epoca in cassa integrazione. Non si vede perchè si debba continuare in questo modo.

A noi sembra che il nostro paese sia ormai maturo per superare questa situazione e per stabilire delle regole di gestione della cassa integrazione finalizzate al reimpiego. Insistiamo affinchè le misure adottate per 1.000 lavoratori siciliani siano estese all'intero territorio nazione, a quei 15.600 lavoratori che possono trovare una possibilità di reimpiego. Come abbiamo più volte ripetuto, non ci sarebbero dei costi perchè, così come si paga la cassa integrazione, verrebbero utilizzate le stesse somme a fini positivi, garantendo anche uno sviluppo delle ricchezze.

Vorrei precisare a tale proposito che la nostra parte non è contraria alle norme previste per la Sicilia: ne chiede soltanto l'estensione agli altri lavoratori. È di questo che abbiamo bisogno, onorevole Sottosegretario, e ci auguriamo che si agisca con sollecitudine anche per allinearci agli altri paesi europei dal momento che ci stiamo avviando al grande Mercato unico.

Per queste motivazioni, pur riconoscendo il giusto diritto dei lavoratori interessati a godere dei benefici e della proroga dei trattamenti previsti da questo decreto-legge, non possiamo dare il nostro consenso al disegno di legge di conversione. Si tratta di questioni di principio, riteniamo che in simili materie non si possa procedere con decreti-legge ripetitivi come questo che è arrivato alla dodicesima reiterazione. Occorre procedere con i regolari strumenti legislativi, attraverso disegni di legge che attribuiscano permanenza di effetti alle norme che vengono approvate. Un tale modo di legiferare aiuterebbe – riteniamo – la stessa trattativa per il costo del lavoro e per la riforma della struttura salariale che si dovrebbe aprire in giugno ed aiuterebbe a stabilire nuove relazioni sindacali.

Sono queste le riflessioni di merito che intendevamo svolgere sul provvedimento al nostro esame; ci auguriamo che sia l'ultimo della serie per procedere invece a quelle misure di riforma che più volte il Parlamento ha auspicato. (*Applausi dall'estema sinistra*)

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente l'intervento del senatore Vecchi, che ha fatto riferimento ad ulteriori vizi esistenti nel provvedimento al nostro esame. Certamente se non lo approviamo, rischiamo che esso non venga reiterato e che si determinino così gravissime difficoltà nel mondo del lavoro, soprattutto per quei lavoratori che godono di provvidenze assai importanti.

Sono d'accordo con la sua affermazione secondo la quale bisogna fare il possibile affinchè il decreto-legge venga oggi approvato in quest'Aula, in modo che la Camera possa convertirlo al più presto, sperando che, fino alla scadenza delle date indicate nel testo, il Parlamento possa approvare una riforma di tutto il sistema.

Anche per questo motivo – già lo preannuncio – la Commissione lavoro ha proposto all'unanimità (e la 5ª Commissione non si è opposta, perchè ha considerato che, come è stato dimostrato l'altra volta, esiste la copertura) di protrarre alcuni termini dal 30 giugno al 30 settembre. Sarò comunque più preciso in sede di illustrazione degli emendamenti presentati dalla Commisione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, sarò brevissimo in quanto non posso che condividere l'invito del relatore a quest'Aula affichè questo decreto alla sua dodicesima reiterazione possa essere convertito in legge. Anche se nel suo intervento il senatore Vecchi ha riconosciuto che le norme del decreto sono state man mano modificate nelle varie reiterazioni e molte risposte positive sono state introdotte, vorrei far presente che è chiaro che bisogna tendere non a realizzare un regime transitorio, come è quello previsto nel decreto, rinnovabile di tre mesi in tre mesi, bensì a varare norme definitive. Ma su questo vi è l'impegno, preso dal Ministro ieri nell'audizione presso la Commissione lavoro del Senato, di portare all'approvazione della Camera dei deputati in tempi brevissimi il disegno di legge, già approvato da questo ramo del Parlamento, di riforma del mercato del lavoro in modo che esso possa divenire legge e quindi dare una risposta molto più organica sia al problema della cassa integrazione, sia ad altri problemi legati al mondo del lavoro.

Non vorrei quindi soffermarmi a ripetere cose già dette e, in particolare, riportate nella relazione scritta del relatore. Invito quest'Aula a consentire che il provvedimento venga approvato. Mi voglio rivolgere a tale proposito ai presentatori di emendamenti affinchè ne ritirino alcuni; accenno a quelli presentati dal Gruppo del PDS, e per esso dal senatore Vecchi, per quanto riguarda i problemi legati alla GEPI: invito a ritirare tali emendamenti, e il Governo sarà disponibile ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni a varare rapidamente un disegno di legge di riforma di questo istituto, che indubbiamente aveva una sua validità alcuni anni orsono, ma che oggi è regolato da norme obsolete che quindi vanno modificate. Anche su questo il Ministro ieri, sebbene non in modo specifico, ha parlato nel senso della riforma.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione.

FERRAGUTI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea dichiara di non opporsi, ad

eccezione che su quelli 4.10, 4.11 e 4.12, sui quali il parere è contrario, per mancanza di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poichè essi mancano di quantificazione e poichè il loro onere non si può ritenere coperto dalle erogazioni già previste a carico dello Stato e dirette all'INPS.

Il parere è poi contrario sui seguenti emendamenti, potenzialmente forieri di nuovi oneri: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.6, 5.3, 7.2, 9.2, 9.3 e 10.1».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 10.6 (nel nuovo testo) e 10.0.1, trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non aver nulla da osservare, ritenendosi, in particolare, che l'eventuale approvazione dell'emendamento 10.6 consentirebbe di ritenere superati i motivi di contrarietà espressi sul testo del decreto-legge relativamente all'articolo 10».

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, avverto fin d'ora - per gli effetti del prescritto preavviso - che potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate con il sistema elettronico, in conseguenza dei pareri espressi dalla Commissione bilancio, tanto sul testo del decreto (e mi riferisco, precisamente, all'articolo 10, comma 2, in materia di norme organizzatorie in funzione del mercato del lavoro), quanto, come loro hanno potuto sentire, su taluni emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 22 novembre 1990, n. 337, e 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'articolo 11.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(*Norme in materia di trattamenti di disoccupazione*)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla

retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *b*).

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «legge 20 maggio 1988, n. 160» *inserire le seguenti*: «per tutti i lavoratori italiani e dei Paesi appartenenti alla C.E.E. operanti nel territorio dello Stato».

1.1 BOSSI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I lavoratori fruiscono dei benefici concessi dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 qualora non abbiano rifiutato l'offerta fatta dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione tramite le sezioni circoscrizionali, di un lavoro distante su strada un raggio massimo di 50 km dal comune di residenza del lavoratore, oppure di 70 km se il percorso è adeguatamente servito da mezzi pubblici. Ai lavoratori posti in mobilità spetta, una quantità di buoni carburante a costo defiscalizzato, in ragione di litri 100 per mese di lavoro, che verranno gestiti dai comuni sulla base di un apposito decreto ministeriale che ne trasferirà le competenze alle regioni».

1.2 BOSSI

Al comma 2 sopprimere le parole da: «è confermata l'estensione» *fino a*: «A decorrere dalla stessa data».

1.3 BOSSI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I lavoratori fruiscono dei benefici concessi dal decreto-legge 21 maggio 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, qualora non abbiano rifiutato possibilità di lavoro, offerte dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione tramite le sezioni

circoscrizionali, distanti su strada un raggio massimo di 50 km dal comune di residenza del lavoratore, oppure di 70 km se il percorso è adeguatamente servito da mezzi pubblici. Ai lavoratori posti in mobilità spetta una quantità di buoni carburante a costo defiscalizzato, in ragione di litri 100 per mese di lavoro, che verranno gestiti dai comuni sulla base di un apposito decreto ministeriale che ne trasferirà le competenze alle regioni».

1.4 BOSSI

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Si intende confermato il requisito richiesto per poter fruire delle indennità di disoccupazione in 156 giornate lavorate in un biennio, ovvero 78 giornate nell'anno solare, a tutti i lavoratori italiani e dei Paesi appartenenti alla C.E.E. operanti nel territorio dello Stato».

1.5 BOSSI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-*bis*. Le somme iscritte al fondo per l'assicurazione contro la tubercolosi sono sottratte dall'ammontare complessivo di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e sono destinate con voce specifica di bilancio all'azione preventiva degli *ex* Consorzi provinciali antitubercolari delle Unità Sanitarie Locali».

1.6 BOSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al rimpatrio degli indigenti e degli irregolari è ricostituito presso l'INPS, e ripartito a livello regionale, mediante sottrazione delle somme relative dal fondo di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

1.7 BOSSI

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti del senatore Bossi sono decaduti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(*Proroga del trattamento di integrazione salariale*)

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge

22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 giugno 1991 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 387 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1991.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 giugno 1991, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle centosessanta unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla

legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: «due rappresentanti del personale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti del personale interessato».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 30 giugno 1991» *con le altre*: «fino al 30 settembre 1991».

2.2 LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Sono esclusi dal trattamento speciale di integrazione salariale, dalla cassa integrazione guadagni (CIG) i lavoratori che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di tali trattamenti per un periodo, anche non consecutivo, superiore ad anni 5. I beneficiari della cassa integrazione guadagni a zero ore sono tenuti, pena la decadenza dai benefici, a prestare la loro opera presso gli enti territoriali di residenza per la realizzazione di servizi socialmente utili».

2.5 BOSSI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 1991» *con le altre*: «30 settembre 1991».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai dipendenti dell'industria del settore edilizio ed affini, dell'artigianato, del commercio ed agricoltura, sospesi per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazione o riorganizzazione, viene corrisposta la cassa integrazione guadagni all'80 per cento del salario come parametrato dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, compresi di contributi previdenziali figurativi. Trascorso il periodo massimo di cassa integrazione guadagni subentra l'indennità di disoccupazione. Contemporaneamente all'assegnazione in cassa integrazione guadagni i lavoratori vengono iscritti in speciali liste di collocamento, e beneficiano degli ammortizzatori sociali, qualora non rifiutino possibilità di lavoro, offerte dalle sedi circoscrizionali degli uffici di collocamento, distanti su strada un raggio massimo di 50 km dal comune di residenza del lavoratore, oppure di 70 km se il percorso è adeguatamente servito dai mezzi pubblici. Ai lavoratori posti in mobilità spetta una quantità di buoni carburante a costo defiscalizzato in ragione di litri 100 per mese di lavoro, che verranno gestiti dai comuni sulla base di un apposito decreto ministeriale che ne trasferisce le competenze alle regioni. I beneficiari di cassa integrazione guadagni a zero ore sono tenuti, pena la decadenza dai benefici, a prestare la loro opera presso gli enti territoriali di residenza per la realizzazione di servizi socialmente utili».

2.6 BOSSI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» *e sopprimere le parole*: «in tali aree e».

2.7 BOSSI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 1991» *con le altre*: «30 settembre 1991».

2.3 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

2.8 BOSSI

Al comma 7, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 1991» *con le altre*: «fino al 30 settembre 1991».

2.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. I titolari di aziende, società messe in liquidazione coatta o fallite, che hanno beneficiato di contributi pubblici a qualsiasi titolo, non possono più fruire di tali agevolazioni a nessun titolo».

2.9 BOSSI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A condizione che i lavoratori che necessitano del ricongiungimento dei periodi di lavoro prestato presso altra azienda non superino il 2 per cento dei dipendenti, intendendo compresi nel numero complessivo i dipendenti delle ditte che svolgono servizi inerenti l'impresa oggetto del provvedimento».

2.10 BOSSI

Al comma 10 sostituire le parole da: «è corrisposta» *sino alla fine del comma con le altre*: «è corrisposto lo stesso trattamento dei dipendenti di cui al comma 1 dell'articolo 2».

2.11 BOSSI

Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel contempo i lavoratori possono usufruire dei benefici previsti al comma 6».

2.12 BOSSI

Al comma 12 sostituire le parole da: «prevista dal comma 10» *fino alla fine del comma con le altre*: «prevista ai commi 7 e 10, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per tutto il periodo soggetto ad assistenza».

2.13 BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho già preannunciato durante la replica gli emendamenti presentati dalla Commissione sono intesi a prorogare i termini di alcuni istituti a favore dei lavoratori dal 30 giugno al 30 settembre 1991, per poter dare il tempo alle Camere di varare l'auspicata riforma.

Gli emendamenti 2.2 e 2.1 si riferiscono al comma 1, primo periodo, e riguardano i termini relativi alla concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale.

L'emendamento 2.3 riguarda la protrazione del termine per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori edili, che si sono visti licenziare per l'interruzione di

importanti lavori pubblici quasi completamente terminati da parte delle ditte.

L'emendamento 2.4, che si riferisce al comma 7, è relativo al reimpiego dei lavoratori che si trovano nelle liste della GEPI.

Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei poi anticipare che l'emendamento 5.1 propone anch'esso la proroga al 30 settembre 1991 del termine in materia di pensionamento anticipato.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento 2.5, che si riferisce al comma 1, ha lo scopo di impedire l'affermazione del costume dei cassintegrati a vita, stimolando in tal modo i dipendenti e le dirigenze, che io definirei «di regime» ad un inversione di tendenza che porti le aziende «gepizzate» al risanamento produttivo e nel mercato. Salvo casi di infermità psicofisica, in età di lavoro credo che non sia lecito percepire un reddito sotto forma di assistenza, senza corrispondere una prestazione: verrebbe minato alla base il concetto di solidarietà.

L'emendamento 2.6 si riferisce ai dipendenti dell'industria del settore edilizio ed affini, nonchè ai dipendenti dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura. Esso viene a sanare una vecchia disparità tra questi ultimi e i restanti lavoratori dipendenti dall'industria del settore edilizio. Il mio emendamento deriva dal fatto che sarebbe illogico l'assegno di assistenza in presenza del rifiuto di rioccuparsi in luoghi di lavoro situati a distanze sopportabili e in mansioni compatibili (come definite dall'ufficio di collocamento circoscrizionale). Il carburante a costo defiscalizzato viene assegnato allo scopo di abbattere, in parte, i costi aumentati a causa della mobilità, per la produzione del reddito; tale mobilità è limitata e non assume l'aspetto della migrazione. Riteniamo che al contributo assistenziale debba corrispondere una prestazione, salvo impedimenti psicofisici, in onore al principio di solidarietà che, come dicevo prima, verrebbe diversamente minato.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 2.7, si tiene conto della fase congiunturale internazionale e della crisi economica interna dovuta alla politica economica e industriale del Governo, che si potrebbe definire demenziale se non si avesse paura degli aggettivi, e alla recessione in atto. Le aree interessate alle misure di sostegno sono attribuite ormai su tutta la penisola: si tratta di rimediare ad errori compiuti dallo strapotere dei partiti per ricondurre tutto l'insieme ai termini di mercato e non solo le aree del Mezzogiorno.

L'emendamento 2.8 si propone di sopprimere il comma 4 che io ritengo di dubbia costituzionalità. Esso infatti discrimina i cittadini che vengono a trovarsi nella stessa situazione socio-economica, a seconda delle diverse aree socio-geografiche di appartenenza: si fa riferimento a fattori esterni non dipendenti dalla volontà dei soggetti. La soppressione della proposta prevista dall'emendamento consente, a parità di condizioni, parità di trattamento.

Abbiamo poi l'emendamento 2.9, che intende proporre norme di salvaguardia dai «professionisti del contributo pubblico» per evitare la concorrenza sleale: ricevendo aiuti pubblici un'azienda diminuisce i costi rispetto alle altre che si rivolgono al mercato e tra l'altro difficilmente si creano buoni imprenditori. Quindi questo emendamento va nel senso della modernità, direi. L'emendamento 2.10 tende ad

impedire in talune realtà le assunzioni prima della richiesta della cassa integrazione guadagni, che danno luogo ad un aumento dell'esborso da parte del fondo di gestione dell'INPS: si consideri che il periodo richiesto è solo di un anno.

Anche l'emendamento 2.11 serve a non creare differenziazioni di trattamento tra lavoratori in cassa integrazione guadagni: riteniamo che non abbia senso privilegiare i dipendenti della ex Cassa per il Mezzogiorno rispetto a quelli delle aziende disastrate.

L'emendamento 2.12, nell'ottica di una mobilità circoscritta territorialmente, che consenta un facile pendolarismo, propone che i lavoratori possano usufruire dei benefici previsti al comma 6.

L'emendamento 2.13 concerne anch'esso la decadenza dai benefici riguardanti l'indennità di cassa integrazione guadagni previsti dal comma 10 per i lavoratori già impegnati in altri lavori.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, pur riconoscendo che per molti aspetti gli emendamenti del senatore Bossi contengono proposte che potrebbero essere prese in considerazione, devo tuttavia esprimere un parere negativo su di essi.

Per la maggior parte essi riguardano la materia oggetto di discussione da parte del Parlamento, cioè la riorganizzazione del mercato del lavoro. Anticiparne la trattazione porterebbe ad una notevole confusione, con un aggravamento della situazione.

Inoltre, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per un potenziale aumento di spesa, circa gli emendamenti 2.6 e 2.7. Quindi, esprimo parare contrario su tali emendamenti non soltanto per le ragioni già espresse, ma anche per motivi di mancanza di copertura.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalla Commissione, finalizzati in pratica ad uno spostamento dei termini dal 30 giugno 1991 al 30 settembre 1991, il Governo aveva già espresso in sede di Commissione parere favorevole. La Commissione bilancio non ha mosso alcun rilievo su questi emendamenti, tuttavia il Tesoro ha espresso un'obiezione circa una presunta difficoltà di copertura finanziaria.

Tale ultimo rilievo non è condivisibile da parte del Ministero del lavoro; pertanto il Governo si rimette alla volontà dell'Assemblea.

Circa gli emendamenti presentati dal senatore Bossi, vorrei richiamarmi in parte a quanto già affermato dal relatore: quelli di maggior rilievo sono finalizzati ad una modifica della regolamentazione della cassa integrazione guadagni. Si tratta di emendamenti che potrebbero essere condivisi, all'interno però del contesto più generale di una riforma della cassa integrazione guadagni, contenuta nel provvedimento sul mercato del lavoro.

Su questo tema – richiamo il punto in quanto il senatore Bossi era assente all'inizio della discussione – il ministro del lavoro Marini ha ieri

fornito l'assicurazione che in tempi brevissimi (si spera addirittura di riuscire a chiudere entro il 30 giugno e per tale motivo le modifiche proposte dalla Commissione richiamano questa data) si possa approvare tale riforma, divenuta ormai indispensabile.

Gli emendamenti del senatore Bossi, che possono essere condivisi per certe finalità che si propongono, anche se non per tutte, potranno essere oggetto di discussione soltanto all'interno di quel provvedimento, ma non possono essere oggetto di discussione o di approvazione slegati da quel provvedimento di riforma.

Vorrei assicurare il senatore Bossi di questa volontà del Governo, ma anche richiamare la sua attenzione sul fatto che queste volontà erano state già espresse dal Governo durante la discussione dell'ultimo decreto-legge, in particolare dal Ministro in sede di Commissione. Tale problema era quindi già all'attenzione del Governo. Il Governo esprime pertanto parere contrario sull'emendamento 2.5 e sull'emendamento 2.6 per i motivi già ricordati ma anche perchè quest'ultimo in particolare concerne una materia assai organica (la riforma della cassa integrazione guadagni).

Il Governo esprime altresì parere contrario all'emendamento 2.7 che tende ad allargare la fascia dei beneficiari del trattamento di disoccupazione speciale: essendoci carenza di finanziamenti, un simile emendamento richiederebbe necessariamente la necessaria copertura finanziaria. Per gli stessi motivi esprimo uguale parere sull'emendamento 2.8.

Per quanto concerne l'emendamento 2.9, nell'esprimere parere contrario, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sul fatto che l'emendamento non è ammissibile in quanto pone delle generiche limitazioni, non inerenti alla materia trattata dal decreto-legge (la sospensione dei contributi pubblici ad aziende che sono state messe in liquidazione coatta).

Uguale parere il Governo esprime sull'emendamento 2.10 in quanto la deroga ai requisiti occupazionali, recata al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge, ha ragione di operare nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda che sia oggetto di cessione.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13 per le motivazioni ricordate all'inizio del mio intervento.

Riassumendo, il Governo si rimette all'Aula sugli emendamenti presentati dalla Commissione ed esprime parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Bossi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7 presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(*Norme di interpretazione autentica*)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a*) del n. 2)

dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anzichè entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il precitato decreto-legge produce gli effetti di cui all'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto».

3.1 BOSSI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «si applicano,» *inserire le seguenti*: «su tutto il territorio dello Stato».

3.2 BOSSI

Invito il presentatore ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, l'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, di cui parla il mio emendamento 3.1, compendia le modalità per la mobilità concordata tra le parti sociali in aree omogenee, in modo da

ridurre parte della cassa integrazione guadagni con reimpieghi del personale. L'emendamento successivo è riferito all'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 301 del 1979, recante norme di materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori del Mezzogiorno. Senza questo emendamento si adombra una ipotesi di incostituzionalità perchè si creerebbe una disparità tra cittadini. Inoltre il provvedimento non avrebbe una omogeneità sull'intero territorio dello Stato e quindi sarebbe contrario al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

C'è da dire che io stesso considero questa un po' una forzatura interpretativa, ma non va dimenticato che qui stiamo trattando di un decreto reiterato 12, 13, o chissà quante volte, ci sono proroghe e riconferme, è la politica economica di sempre, continuamente reiterata: questo chiarimento, mi spinge anche a forzare le interpretazioni di certe leggi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, come relatore esprimo parere contrario agli emendamenti, anche a nome della Commissione, proprio per non creare nuovi problemi in questa già abbastanza stiracchiata approvazione del decreto che vede la sua dodicesima reiterazione. Inoltre, l'emendamento 3.2, si inserisce nel testo di una legge che riguarda soprattutto gli aiuti che vanno a sostegno dell'occupazione in zone particolari del nostro paese e pertanto cambierebbe completamente il significato di questa legge.

Ecco perchè esprimo parere contrario anche a nome della Commissione.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, in quanto il comma 2 dell'articolo 3 ha un ambito di applicazione già chiaramente definito.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, secondo il Governo, il problema non è inerente all'ambito territoriale bensì ai lavoratori a cui va riferita la disciplina della legge n. 301 del 1979. Poi, esprimendo parere negativo, devo dire che questo emendamento non riesce neanche a far capire quali effetti vuole produrre.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(*Disposizioni diverse*)

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 41 miliardi per il 1991, si provvede: *a*) relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; *b*) relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1991, purchè entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana, nel limite massimo di 1.000 unità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonchè

con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati.

5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.

6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicità, attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validità, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana può essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.

8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 1991»; *al secondo periodo sostituire le parole*: «lire 41 miliardi per il 1991» *con le altre*: «lire 60 miliardi per il 1991».

4.1 CASCIA, MANCIA, VECCHI, PERRICONE, VENTURI, PAGANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli elenchi dei lavoratori stessi vengono trasmessi all'Ufficio provinciale e regionale del lavoro e della massima occupazione della provincia e regione di residenza del lavoratore. I lavoratori inseriti nella relativa graduatoria vengono avviati in ragione del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti, nel settore privato; coloro che abbiano superato il cinquantesimo anno di età vengono avviati a copertura dei posti vacanti nel settore pubblico con il diritto alla ricongiunzione contributiva ai fini pensionistici, in deroga alle normative vigenti, nella provincia in cui ricade il comune di residenza. Il rifiuto del lavoratore di accettare lavoro nel raggio di 50 km dal comune di residenza, intesi su strada e di 70 km se idoneamente servito dai servizi pubblici, comporta la decadenza sia dai benefici di cassa integrazione guadagni che

dall'indennità di disoccupazione. Con un accordo tra le regioni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere istituita una mobilità all'interno di questa area, incentivata con i fondi previsti dal piano triennale di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Ai lavoratori collocati in base alla normativa sulla mobilità spettano buoni per 100 litri di carburante defiscalizzato al mese, a parziale indennizzo della maggiore spesa per la produzione del reddito».

4.2 BOSSI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o di prepensionamento».

4.3 BOSSI

Sopprimere il comma 4.

4.7 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, LAMA, FOA

Al comma 5 sostituire le parole: «inferiore», *con l'altra*: «superiore».

4.4 BOSSI

Al comma 6 sostituire la parola: «autonomamente», *con le altre*: «collegialmente con le organizzazioni sindacali siciliane dei lavoratori dipendenti, degli industriali, della piccola e media impresa, dell'artigiano del commercio e dell'agricoltura».

4.5 BOSSI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «di cui ai commi 4 e 5» *con le altre:* «di cui al comma 5».

4.8 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, LAMA, FOA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere chiamata a partecipare», *con le altre*: «partecipa pena la decadenza della provvidenza».

4.6 BOSSI

Sopprimere il comma 8.

4.9 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, LAMA, FOA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. La Gepi è altresì autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, ovvero ad utilizzare quelle già eventualmente esistenti, per ciascuna Regione oggetto dell'intervento di cui al presente comma, società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di:

a) lavoratori che risultano licenziati da imprese dichiarate in crisi ai sensi della legge n. 675 del 1977, in procedura concorsuale, dichiarate fallite, in amministrazione straordinaria o poste in liquidazione, ubicate nei territori dei cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, esclusa la regione Sicilia e compresa l'intera provincia di Roma, nel limite massimo di 14.000 unità;

b) lavoratori che risultano licenziati da imprese del settore abbigliamento dichiarate fallite entro la data del 30 novembre 1990, ubicate nella provincia di Lucca, nel limite massimo di 500 unità;

c) lavoratori che risultano licenziati dalle imprese indicate al punto 6 della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, esclusi i lavoratori assunti dopo tale data da aziende costituite con l'intervento della GEPI o da qualsiasi altra azienda, nel limite massimo di 1.200 unità».

4.10 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, LAMA, FOA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*ter*. Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 9-*bis* è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della GEPI e comunque non oltre il 30 settembre 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali o assistenziali, nonchè con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati. Gli stessi lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo disti non più di 50 km. dal Comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalla GEPI attraverso le proprie strutture;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera *b*);

d) rifiutino l'occupazione anche temporanea in lavori socialmente utili».

4.11 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, LAMA, FOA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*quater*. L'onere derivante dalle integrazioni salariali di cui ai commi 4 e 9-*ter*, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, valutato in lire 237 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

4.12 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, LAMA, FOA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CASCIA. Signor Presidente, l'emendamento 4.1, firmato e proposto da me, ma sottoscritto anche da colleghi di altri Gruppi, riguarda il comma 1 dell'articolo 4, il quale aumenta a 36 mesi il periodo massimo del trattamento di cassa integrazione per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa. Aggiunge però due sbarramenti temporali. Il primo: fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla cassa integrazione; l'altro: «comunque, non oltre il 30 giugno 1991», cioè fra pochi giorni.

Ora, gli sbarramenti temporali hanno l'effetto di impedire per alcune aziende che – come vuole questa norma – il trattamento sia effettivamente aumentato a 36 mesi, perchè per alcune aziende questo periodo scade, mentre per altre scade dopo. Di conseguenza, se il primo sbarramento temporale, quello coincidente con l'entrata in vigore della nuova legge sulla cassa integrazione ha una sua razionalità, perchè in quella sede si potrà approvare anche una norma che impedisca questa ingiustizia, il secondo sbarramento quello del 30 giugno 1991, invece, non ha nessuna razionalità e determina solo ingiustizie. Allora, il nostro emendamento è rivolto a eliminare questo secondo sbarramento temporale e a fare in modo che la norma funzioni per tutte le aziende e che ci sia effettivamente l'aumento a 36 mesi per tutti.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 propone che i lavoratori inseriti negli elenchi trasmessi all'ufficio provinciale regionale del lavoro vengano avviati, in ragione del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti, nel settore privato. Propone altresì che coloro che abbiano superato il cinquantesimo anno di età vengano avviati a copertura dei posti vacanti nel settore pubblico, con il diritto alla ricongiunzione contributiva ai fini pensionistici. L'età unica, vale a dire 50 anni, viene chiamata in causa da questo emendamento per non creare disparità. L'inserimento degli ultracinquantenni nel settore pubblico, di fatto, è un prepensionamento, stante la normativa vigente; tuttavia consente a chi è motivato di protrarre l'attività lavorativa per servizi a favore della comunità. L'emendamento è teso inoltre a contenere i costi degli ammortizzatori sociali, a limitare la mobilità ad aree omogenee e ad alleviare il maggiore sacrifico, anche economico, che il lavoratore deve sopportare per la produzione del reddito.

L'emendamento successivo 4.3 propone di sopprimere le parole «o di prepensionamento». Questa proposta intende incentivare la mobilità

ed evitare i prepensionamenti che sappiamo essere una delle cause principali del prosciugamento delle casse dell'INPS. Incentivare la mobilità è quindi il significato della nostra proposta emendativa.

Con l'emendamento 4.4, si propone di sostituire l'aggettivo «inferiore» con l'altro «superiore», al fine di stabilire un tetto massimo all'intervento GEPI che verrà poi integrato dalla regione autonoma Sicilia. La definizione della sola base inferiore dell'intervento finanziario mi sembra non consenta la quantificazione e quindi la relativa copertura.

Abbiamo poi l'emendamento 4.5 che propone di sostituire la parola: «autonomamente» con le altre: «collegialmente con le organizzazioni sindacali siciliane dei lavoratori dipendenti, degli industriali, della piccola e media impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura», in modo da coinvolgere i rappresentanti del corpo produttivo. Possono così emergere esigenze più rispondenti alla realtà della domanda ed affacciarsi quote di iniziativa privata maggiori rispetto all'attuale stato di diffuso parassitismo pubblico.

L'ultimo emendamento, il 4.6, propone di sostituire le parole: «può essere chiamato a partecipare» con le parole: «partecipa pena la decadenza della provvidenza». Diversamente, l'onere a carico della GEPI, e quindi dello Stato, sarebbe superiore a quanto è quantificato nel comma 5 e nel comma 9 dell'articolo 4.

VECCHI. Signor Presidente, il rappresentante del Governo ci ha invitato a ritirare gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 e a trasformarli in un ordine del giorno che ci ha detto sarebbe stato accolto dal Governo.

Per impedire che il provvedimento decada per la tredicesima volta e che migliaia di lavoratori rimangano senza alcuna protezione, siamo disposti ad accogliere l'invito del Governo. Quindi ritiriamo gli emendamenti da noi presentati all'articolo 4 del decreto-legge e li condensiamo in un ordine del giorno che abbiamo già consegnato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Vecchi.

VENTURI, *segretario*:

«Il Senato della Repubblica in sede di discussione e approvazione del disegno di legge n. 2747 di conversione del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione,

impegna il Governo:

ad attivarsi per favorire la riforma della GEPI, la cui legge istitutiva, la n. 184 del 1971, si è mostrata ormai obsoleta e perciò non risponde alla necessità di superare i criteri assistenziali di intervento nel risanamento delle imprese per svolgere un'opera attiva nel creare nuove imprenditorialità e nuove occasioni di reimpiego della mano d'opera esuberante.

In questo contesto si impone con urgenza la necessità di un provvedimento che sani la situazione pregressa delle aziende non operative assicurando con progetti speciali concordati con le regioni interessate e il sistema delle partecipazioni pubbliche occasioni di reimpiego degli oltre 20.000 lavoratori da parecchi anni in cassa integrazione».

9.2747.1 VECCHI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno n. 1, sostitutivo degli emendamenti presentati dal senatore Vecchi e da altri senatori.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, riguarda una situazione particolare, socialmente assai grave, con un aumento di spesa che è modesto di fronte all'enorme stanziamento che comporta il provvedimento al nostro esame e che la stessa 5ª Commissione ha considerato non in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, anche se ha fatto osservare che potrebbe essere foriero di altri aumenti di spesa. Pertanto, sulla base di quanto è stato deciso dalla Commissione nella discussione del precedente decreto e sulla base di queste considerazioni, il mio parere sull'emendamento 4.1 è favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Bossi, faccio presente, circa l'emendamento 4.2, che prevedere di impiegare lavoratori piuttosto anziani nella pubblica amministrazione favorendone il reimpiego sia un'idea, che tuttavia prescinde dal contesto di questo decreto e delle leggi a cui esso fa capo; pertanto, mi dichiaro contrario. Lo stesso dicasi per l'emendamento 4.3,

Faccio presente, invece, per l'emendamento 4.4, che esso, senatore Bossi, sarebbe accoglibile, in quanto forse nel testo del decreto vi è un errore; si dice infatti; «non inferiore a 25 miliardi», mentre l'emendamento 4.4 propone di scrivere «non superiore a 25 miliardi». Vorrei sentire al riguardo l'opinione del Governo, ma penso che lei non abbia torto.

Viceversa, senatore Bossi, faccio appello a lei per quanto riguarda gli emendamenti 4.5 e 4.6 per un motivo che prescinde completamente da considerazioni di merito, un motivo di opportunità che è stato qui esposto da parte del senatore Vecchi con riferimento agli emendamenti presentati da lui e dal suo Gruppo riguardanti il riordino della GEPI. Per questi due suoi emendamenti la 5ª Commissione si è dichiarata contraria in riferimento all'articolo 81 della Costituzione e pertanto la votazione di tali emendamenti comporterebbe dei problemi di notevole difficoltà ed anche, addirittura, un ritardo tale da portare alla decadenza del decreto, non lasciando il tempo alla Camera dei deputati per il suo esame e per la sua approvazione. Pertanto, la pregherei vivamente, senatore Bossi, di tener conto di queste considerazioni e, seguendo quanto è stato fatto anche dal senatore Vecchi ed altri, di ritirare gli emendamenti 4.5 e 4.6. Se lo facesse credo che potrebbe esserle grata una grande quantità di lavoratori, i quali potrebbero trovarsi esposti, dato che è stato dichiarato

esplicitamente dalla Presidenza della Repubblica che il decreto non verrebbe reiterato per la tredicesima volta, ad una situazione estremamente grave e la cui responsabilità naturalmente ricadrebbe sulle spalle di chi ha voluto mantenere in Aula a tutti i costi questi emendamenti.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto concerne l'emendamento 4.1 dei senatori Cascia, Mancia ed altri, sul quale il relatore ritiene di poter esprimere un parere favorevole, il Governo, in effetti, anche nelle precedenti discussioni non ha mai avuto una posizione aprioristicamente contraria a risolvere un problema che crea sperequazioni; quindi, sarebbe opportuno dare una risposta positiva e definitiva. Però il Governo è anche preoccupato del parere della Commissione bilancio, che ritiene possano esservi problemi di copertura finanziaria, sebbene non si tratti di un parere vincolante per l'Aula. Quindi, il Governo, in considerazione del parere espresso dal relatore, ritiene di rimettersi all'Aula.

Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti del senatore Bossi, chiedo al proponente di ritirarli; diversamente, il Governo si troverà costretto ad esprimere un parere negativo, non perchè quanto in essi è contenuto non sia condivisibile, ma perchè si tratta di emendamenti che introducono profonde modificazioni in materie quali il collocamento e la mobilità, modificazioni che non possono essere inserite con una certa fretta e superficialità in questo decreto, che è ormai diventato un decreto *omnibus* nelle sue dodici reiterazioni. È materia che deve essere ricompresa in un discorso generale di riforma.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 4.2 (che si richiama all'emendamento 1.2), relativo alla valutazione della distanza del nuovo posto di lavoro che, qualora non accettato dal lavoratore, presupporrebbe la cancellazione delle liste, credo, non sia opportuno fissare rigidamente delle distanze chilometriche. Si tratta di una valutazione che dovrebbe essere compiuta a livello amministrativo. Non ritengo infatti facilmente applicabile una norma che indichi con precisione una distanza di 50 o 70 chilometri. È vero che nell'emendamento si parla di un raggio di 70 chilometri «se idoneamente servito dai servizi pubblici»; però, è difficile valutare in concreto l'idoneità in parola. Non ritengo pertanto possibile, in questo caso, fissare rigidamente delle condizioni dal punto di vista delle distanze.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.4, il sostituire la parola: «inferiore» con l'altra: «superiore» comporta che non potrebbero essere attuati interventi superiori ai 25 miliardi. Ciò significherebbe limitare l'intervento della GEPI e non mi sembra il caso, per cui esprimo parere contrario.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 4.5. In riferimento all'emendamento 4.6, per il quale esprimo parere contrario, mi sembra che il sostituire le parole la regione Sicilia «può essere chiamata a partecipare» con le altre «partecipa pena la decadenza della provvidenza» non sia opportuno. La locuzione contenuta nel decreto mi pare molto più rispettosa dell'autonomia regionale, che deve essere valida dal fondo alla cima dello Stivale.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal senatore Vecchi e da altri senatori, ringrazio il senatore Vecchi di aver accolto

l'invito del Governo a ritirarli. Il Governo accoglie l'ordine del giorno che è stato testè letto in questa Aula.

Vorrei infine rivolgere nuovamente al senatore Bossi l'invito di ritirare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4; ripeto, in caso contrario il parere del Governo sarebbe negativo.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per esprimere il parere sul testo dell'ordine del giorno, che mi sembra pertinente, sul quale si è svolta un'ampia discussione.

Vorrei anche fare riferimento a quanto è stato fatto osservare in ordine al finanziamento da parte della GEPI superiore, e non inferiore, ai 25 miliardi. Nell'esprimere il parere sull'emendamento 4.4 mi ero rimesso al Governo: poichè il Governo ha dichiarato di essere contrario, naturalmente mi allineo con la sua posizione.

Faccio inoltre presente che, pur reiterando al senatore Bossi la preghiera di ritirare i suoi emendamenti, che verrebbero sicuramente respinti per cui è inutile votarli, nei confronti degli stessi non c'è un'opposizione da parte della 5ª Commissione permanente in base all'articolo 81 della Costituzione, ma solamente una raccomandazione. È stato un mio errore aver riferito diversamente, perchè ho confuso un precedente parere della 5ª Commissione con questo, ossia il parere espresso alla Commissione e poi modificato per l'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, poichè il Governo si è rimesso all'Aula, a nome del Gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore.

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, mi sembra che la mia azione in quest'Aula debba essere di opposizione e anche di provocazione; quindi, non ritirerò gli emendamenti da me presentati. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 4, quinto comma, non credo sia cosa da poco parlare di una somma inferiore o superiore a 25 miliardi: si tratta infatti di un finanziamento e, come ripeto, in tal modo si impedisce di quantificare il limite massimo dello stesso. Certo, come ha detto il senatore Emo Capodilista, l'emendamento verrà respinto. Non credo però che non valga la pena di votarlo; anzi, ritengo importante lasciare agli atti questa mia presa di posizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Vecchi, che sostituisce gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, ritirati dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(*Norme in materia di pensionamento anticipato*)

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva,

ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonchè, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di

lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera *a*), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonchè delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono abrogati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della cassa integrazione guadagni e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990».

5.4 BOSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1991» *con le altre*: «30 settembre 1991».

5.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La facoltà di cui al comma 3 è riconosciuta ai dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI in relazione alla situazione produttiva del settore relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e non oltre il 31 dicembre 1989».

5.5 BOSSI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «in sede governativa» *con l'altra*: «sindacali».

5.2 LA COMMISSIONE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1990» *con le altre*: «31 dicembre 1991» *e sopprimere le parole*: «nel limite massimo di cinquanta unità»; *nel terzo periodo sostituire le parole*: «lire 3 miliardi» *con le altre*: «lire 18 miliardi».

5.3 CASCIA, MANCIA, VECCHI, PERRICONE, VENTURI, PAGANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, con l'emendamento 5.4 si chiede l'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 155 del 1981, concernenti rispettivamente il prepensionamento ed il prepensionamento dei dirigenti. Si delimita poi il periodo di applicazione dell'articolo 18 della citata legge, che tratta dei minatori e dei settori in crisi.

L'emendamento 5.5 riguarda il conferimento dei prepensionamenti in sanatoria, in quanto già realizzato dai precedenti decaduti decreti. Si chiede, in sostanza, di scrivere la parola fine all'assurda vicenda dei prepensionamenti non dettati da inoppugnabili ragioni psicofisiche.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, ho già illustrato precedentemente l'emendamento 5.1.

L'emendamento 5.2 riguarda la modifica del comma 6, laddove si parla della possibilità di concedere l'istituto del pensionamento anticipato a quelle imprese in amministrazione straordinaria che abbiano raggiunto, entro il 31 dicembre 1988, accordi in sede governativa. La Commissione ritiene di poter ammettere che tali accordi vengano stretti piuttosto in sede sindacale. Pertanto, si propone di sostituire le parole: «in sede governativa» con l'altra: «sindacali».

* CASCIA. Signor Presidente, l'emendamento 5.3, che reca la mia firma e quella di colleghi di altri Gruppi, si riferisce al comma 6 dell'articolo 5, che prevede per i lavoratori delle aziende in amministrazione straordinaria che abbiano raggiunto accordi sindacali in sede governativa entro la data del 31 dicembre 1988, miranti a piani di riassetto di impiego (si tratta, sostanzialmente, di aziende in crisi successivamente cedute ad imprenditori), il diritto al prepensionamento.

Tale diritto faceva parte degli accordi sindacali; senonchè, nella norma stessa si stabilisce che esso non può superare la data del 31 dicembre 1990, per un limite massimo di cinquanta unità. I citati due limiti (il 31 dicembre 1990 e le cinquanta unità) vanificano, il primo, accordi sindacali stipulati allora, determinando quindi gravi ingiustizie e, il secondo, la stessa norma, rendendola ingestibile: si tratta di poche decine di lavoratori, ma se anzichè cinquanta fossero cinquantadue o sessanta, chi potrebbe stabilire quali siano i lavoratori che hanno diritto a rientrare nel limite prefissato?

A mio avviso, se non si eliminerà tale vincolo la norma darà luogo a vertenze giudiziarie che anzichè determinare un risparmio per l'Erario provocheranno un aumento di spesa.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire nell'esame del provvedimento, desidero comunicare all'Assemblea quale dovrebbe essere l'ordine dei nostri lavori.

Nella seduta di questa mattina concluderemmo l'esame del presente decreto. Subito dopo la votazione finale, conformemente al calendario, sarà effettuata la votazione a scrutinio segreto sulle dimissioni del senatore Corleone. Questo è anche un implicito invito per i colleghi a restare in Aula fino alla conclusione dei nostri lavori.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore sugli emendamenti 5.4 e 5.5 è contrario per i motivi già sufficientemente illustrati.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, sulla scorta della lunga discussione avvenuta in Commissione ritengo di poter esprimere parere favorevole, trattandosi peraltro delle stesse motivazioni per le quali abbiamo approvato un precedente emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori. Anche in questo caso si tratta di un fatto particolare, socialmente delicato, per cui il relatore esprime parere favorevole.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 5.4, presentato dal senatore Bossi, perchè esso tende a modificare la manovra del Governo in tema di prepensionamenti: sarebbe inaccettabile l'inserimento di una modifica di quella manovra in questo decreto-legge. Per le stesse ragioni, esprime parere contrario sull'emendamento 5.5, dello stesso presentatore.

Circa gli emendamenti presentati dalla Commissione, il Governo si rimette all'Aula per quanto concerne l'emendamento 5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2.

Richiamandomi, infine, alle motivazioni già espresse sull'emendamento 4.1, dichiaro di rimettermi all'Aula per l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

(*Norme in materia di occupazione*)

1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-*ter* e 7-*quater*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 7 è il seguente:

Articolo 7.

(*Finanaziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione*).

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto fondo viene trasferito alle regioni proporzionalmente al tasso di disoccupazione delle stesse con finalità di promuovere provvedimenti a favore dell'occupazione e con interventi di riqualificazione professionale. Almeno l'80 per cento dei finanziamenti deve essere destinato al settore privato».

7.1 BOSSI

Al comma 5, sostituire le parole da: «nel 1990, 1991 e 1992» *sino alla fine con le altre*: «nel 1991 da parte delle associazioni della piccola e media impresa, artigianato, commercio e agricoltura per progetti finalizzati allo sviluppo economico-occupazionale della Calabria».

7.2 BOSSI

Invito il presentatore ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, la motivazione a fondamento dell'emendamento 7.1 è che le regioni sono senz'altro nella condizione di meglio operare nel loro tessuto socio-economico: partendo da questo concetto, con il presente emendamento si privilegia il settore privato in quanto gli impieghi contrattuali sono maggiormente riscontrabili. In questo modo, soprattutto in alcune realtà del Mezzogiorno, si potrebbero peraltro aggirare i *rackets* legati agli appalti. Per queste ragioni, si propone il trasferimento del fondo alle regioni proporzionalmente al tasso di disoccupazione delle stesse.

Con l'emendamento 7.2 propongo, in sostanza, degli interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, anche attraverso l'utilizzo di somme precedentemente stanziate e non spese. L'emendamento è finalizzato a recare finanziamenti laddove sono necessari in modo immediato, per riparare ai ritardi pubblici.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, bisogna rendersi conto che il finanziamento del fondo per il rientro della disoccupazione prevede misure e programmi finalizzati a questo scopo e che essi non possono essere limitati al settore privato o al settore pubblico proprio perchè seguono una certa linea. Quindi, mettere dei lacci di un certo tipo potrebbe significare vanificare qualche progetto molto importante. Questo per quanto riguarda l'emendamento 7.1.

Per quanto concerne l'emendamento 7.2, vorrei ricordare al senatore Bossi – forse non lo sa – che quanto è avvenuto in sede di Commissione, anche durante la discussione del precedente decreto riguarda le somme non utilizzate per progetti per la città di Reggio Calabria. Esistono tensioni notevoli *in loco*, perchè progetti già validi non sono stati presentati in tempo.

Pertanto, credo che introdurre nuove formule che evitino la possibilità di presentare quei progetti per Reggio Calabria predisposti dalla regione e dalla stessa città di Reggio Calabria significherebbe aumentare la confusione e non poter neppure utilizzare i fondi.

Per questi motivi, a nome della Commissione, esprimo parere contrario su tali due emendamenti.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario anche perchè questi emendamenti sono tardivi rispetto alla legislazione relativa ai fondi per il rientro della disoccupazione. È tardivo l'emendamento 7.1, che tenderebbe a modificare il riparto di questi fondi secondo il tasso di disoccupazione nelle varie regioni perchè, in effetti, questo avviene già con la legge attuale, nel senso che esiste una priorità per il Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione è nettamente superiore. Inoltre, i progetti per il rientro della disoccupazione non sono finalizzati esclusivamente al Sud, ma anche ad altre aree del Centro-Nord che si trovano in situazioni di disoccupazione abbastanza diffuse.

Quindi, la modificazione proposta porterebbe addirittura a dei riparti destinati esclusivamente al Sud; magari sarebbe anche giusta – in questo caso – da parte del senatore Bossi una tale posizione, in quanto il tasso di disoccupazione del Sud è nettamente superiore. Ho già detto però che questi fondi sono regolati dalla legge n. 160 del 1988.

L'emendamento 7.2, invece, non è condivisibile in quanto il testo del decreto era teso solo a recuperare la possibilità, per la città di Reggio Calabria, di usufruire dei 50 miliardi di stanziamenti previsti dalla legge n. 246 del 1989, in quanto fino ad alcuni mesi or sono l'entità dei progetti approvati e finanziati per la città di Reggio Calabria ammontava solo a 25 miliardi. Nel frattempo sono stati presentati altri progetti, che saranno esaminati. Il comma 5 è stato inserito nel decreto proprio per dare la possibilità alla città di Reggio Calabria di utilizzare i fondi stanziati *ad hoc* per la città con la legge n. 246 del 1989. Quindi non è possibile modificare la destinazione di fondi già previsti da un'apposita legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(*Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana*)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole. «sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990» *con le altre*: «sono abrogate»; *sopprimere il secondo periodo.*

8.1 BOSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, sono abrogate».

8.2 BOSSI

Invito il presentatore ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 propone di sostituire le parole: «sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990» con le altre: «sono abrogate». Ritengo sia assurdo stanziare somme per lavori socialmente utili nell'area napoletana a favore di cooperative commissariate, istituzionalmente in deroga

all'articolo 2543 del codice civile, all'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577, e all'articolo 2400 del codice civile. È chiaro che solo il rientro da tali illegittimità può porci in condizione di esaminare le esigenze dell'area napoletana in maniera chiara e trasparente.

Con il successivo emendamento 8.2 si propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 8 prevedendo l'abrogazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 96 del 1986. Con questo articolo, infatti, si intendono destinare ulteriori 90 miliardi alla salvaguardia e alla manutenzione del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale, della città di Palermo. La legge in premessa prevede stanziamenti «viste le gravi situazioni occupazionali e dell'ordine pubblico». È bene ricordare che la Sicilia è la regione con il maggior numero di immigrati irregolari, incontrollabili da parte degli ispettorati del lavoro, che per operare saltuari controlli devono farsi accompagnare dalla polizia.

Sono premi che devono essere in qualche modo meglio preparati e forse meglio meritati. Con la redistribuzione del reddito non si allenta, ad esempio, la morsa della criminalità; anzi, aumentano le cure necessarie. La logica che sta dietro a queste scelte è quella di uno Stato che ha privilegiato e continua a privilegiare nel Sud il consumo anzichè gli investimenti. Una logica che è la causa della rovina del Sud e che è responsabile di aver portato il Sud stesso nelle mani della mafia; una mafia, visto che i soldi arrivano attraverso le istituzioni, che risale appunto alle istituzioni e si è inserita in esse per «direzionare» a proprio vantaggio il flusso dei finanziamenti e degli incentivi, al punto che in certe regioni non si capisce più se gli organi istituzionali siano ancora sani in parte, se siano guasti *tout court* o se vi sia una «interdigitazione» profondissima con la mafia.

Va inoltre fatto presente che la regione autonoma Sicilia ha ricevuto nel 1990, in virtù della sua autonomia, circa 1.500 miliardi da cui può attingere per i bisogni sociali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare appello alla considerazione del senatore Bossi per farlo riflettere sul fatto che l'area napoletana e quella palermitana sono effettivamente tra le più depresse e in difficoltà di tutto il paese, indipendentemente dalle situazioni riguardanti l'ordine pubblico. Io stesso, che sono settentrionale, ritengo sia un dovere assumere iniziative, attraverso le varie leggi, per cercare di aiutare quelle aree con progetti e provvedimenti che, tra l'altro, sono finalizzati ad azioni di alto valore sociale.

Non vedo dunque come si possa essere favorevoli a questi emendamenti. Sono nettamente contrario, come del resto lo è la Commissione, e credo che il senatore Bossi forse farebbe bene a ritirarli.

VECCHI. Sono somme già spese nel 1990.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È esatto quanto dice il senatore Vecchi.

Il parere contrario del Governo sugli emendamenti in esame si fonda su due ordini di motivi.

Principalmente, perchè – come diceva il senatore Vecchi – queste somme sono già state spese nel 1990, quando non avevano copertura finanziaria. Vi fu un *escamotage* per consentire la copertura finanziaria di somme già spese inserendole nel bilancio 1991.

SANESI. Qui sta il male.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Devo ora esprimere il parere sugli emendamenti e sono due le risposte che devo dare. (*Interruzione del senatore Sanesi. Richiami del Presidente*).

VECCHI. Sono due anni che gira questo decreto.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono due le risposte.

PRESIDENTE. Per favore, si comincia a far tardi. Vorrei che la discussione continuasse a svolgersi possibilmente senza troppe interruzioni. Prego, onorevole sottosegretario.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le modifiche sono improponibili innanzi tutto – e qui sta il parere negativo dal punto di vista contabile – perchè si tratta di somme già spese.

In secondo luogo occorre fare una valutazione sull'opportunità, sulla validità o meno del finanziamento per questi lavori e queste attività socialmente utili. È una valutazione difficile. Naturalmente il principio della legge può essere condiviso da tutti in quest'Aula; l'attuazione di tale principio in sede pratica, però, meriterebbe di avere una verifica in luogo su che cosa hanno fatto le regioni interessate. Occorre verificare, cioè, se questi interventi socialmente utili hanno avuto o meno effetto. Il Governo aveva assunto in Commissione l'impegno di appurare quale è stato l'effetto delle provvidenze promosse con una legge di iniziativa governativa precedente al decreto in esame. Il secondo motivo di contrarietà si poggia quindi sulla finalità, sulla quale il Governo è completamente d'accordo.

In conclusione esprimo parere contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2, anche se sul risultato bisognerà compiere delle valutazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

(*Norme in materia di contratti di formazione e lavoro*)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«*3.* I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso, al quarto periodo, dopo le parole: «confederazioni maggiormente rappresentative» *inserire le seguenti*: «a livello regionale».

9.1 BOSSI

Al comma 2 sostituire il capoverso con il seguente:

«1-*bis*. Nelle circoscrizioni con indice di disoccupazione superiore alla media dello Stato, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni».

9.2 BOSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, in materia di contratti di formazione e lavoro, è soppresso».

9.3 BOSSI

Invito il presentatore ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 introduce al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole: «confederazioni maggiormente rappresentative», le parole: «a livello regionale». Essendo l'organo decisionale la Commissione regionale per l'impiego, è evidente che le confederazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori siano considerate a livello regionale. Si tratta quindi solo di una puntualizzazione.

L'emendamento successivo posticipa l'età massima per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro sino a 32 anni nei territori del Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-Nord di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407. Si rileva che il Mezzogiorno è definito in maniera continuativa e permanente delle leggi dello Stato come un'entità geografica, mentre le aree svantaggiate del Centro-Nord sono legate alla temporalità di particolari situazioni. La nuova formulazione proposta attraverso l'emendamento 9.2 mira ad introdurre un uguale trattamento al verificarsi del disagio sociale.

L'emendamento 9.3 prevede la soppressione del comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160. Il comma in oggetto consente alla aziende del Mezzogiorno di assumere con contratti di formazione e lavoro un numero di giovani che è pari al numero dei cassintegrati. Pagando un contributo maggiorato del 7 per cento, con l'abolizione proposta si restituisce al cassintegrato la dignità del lavoro e non si effettua una indebita concorrenza con le aziende che pagano gli ammortizzatori sociali.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, anche qui il problema è estremamente delicato. Su questo problema dei contratti di formazione e lavoro abbiamo discusso per mesi e abbiamo trovato delle soluzioni già nell'ambito della legge finanziaria; si parla di rivedere tutto il sistema. Senatore Bossi, quando si parla di organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, è evidente che esse sono anche a livello regionale quelle maggiormente rappresentative in tutto il paese, a meno che non si vogliano introdurre dei concetti diversi che per la prima volta cambierebbero un quadro che va discusso in altro campo e in altra sede.

Per quanto riguarda i 32 anni, questo è già previsto per le zone svantaggiate dal Centro-Nord e evidentemente riguarda le aziende che assumono, perchè i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro sono chiamati nominativamente; per cui in queste zone esiste una situazione di difficoltà che può essere aiutata, proprio perchè sono svantaggiate, da questa possibilità di assumere giovani fino all'età di 32 anni che possono venire anche da altre zone, dato che la chiamata è nominativa.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 9.3, anche qui, come per gli altri due del resto, la Commissione esprime parere nettamente contrario.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere è contrario sui tre emendamenti, per le stesse motivazioni già espresse dal relatore. L'unica puntualizzazione in merito ai contratti di formazione a lavoro, per cui è stata elevata l'età a 32 anni, è che il testo del decreto pare abbastanza chiaro: si parla di aree del Centro-Nord svantaggiate, perchè esse hanno un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Pertanto l'emendamento 9.2 è un po' pleonastico e un po' propagandistico – mi scusi, senatore Bossi – perchè in effetti già il decreto prevede questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

(*Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro*)

1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una

disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: *a*) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990; *b*) per gli anni 1991, 1992 e 1993 a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con versamento degli importi relativi in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991, 1992 e 1993 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonchè, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unità; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unità, i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro *B* della medesima tabella XV.

5. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonchè all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede per un pari importo di lire 10 miliardi a carico di ciascuno dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Il paniere costituente il fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, viene ad essere formato dai proventi derivanti dal recupero della sola evasione totale».

10.1 BOSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere di 40 miliardi per l'anno 1989 e di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede:

a) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990;

b) per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»;

c) per gli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe».

10.6 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di realizzare una maggiore solidarietà nelle regioni poste in aree interessate a gravi squilibri occupazionali, viene aumentata l'aliquota per l'assicurazione contro la disoccupazione in ragione dell'1,7 per cento della retribuzione del lavoratore».

10.2 BOSSI

Al comma 3 sostituire le parole da: «nonchè, ad integrazione», *sino alla fine del comma con le altre*: «che possono avvalersi di istituti ed enti interessati».

10.3 BOSSI

Sopprimere il comma 4.

10.4 BOSSI

Al comma 5 primo periodo, sostituire le parole: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», *con le altre*: «regionali degli osservatori del lavoro».

10.5 BOSSI

Invito il senatore Bossi ad illustrare i suoi emendamenti.

BOSSI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.1, dati il gravame contributivo e, il regime vessatorio che regola i

ritardati pagamenti, le rateazioni e l'eccessiva proliferazione dei controlli – legata a una burocrazia, che è quella che sappiamo – su chi già paga, direi che si è creato una specie di regime poliziesco in alcune regioni che non trova una civile giustificazione. Da qui nasce il mio emendamento.

Il secondo emendamento 10.2 tende a creare una coscienza sociale volta al superamento degli squilibri. Inoltre alla richiesta di solidarietà esterna, si deve rispondere prima con una solidarietà interna, quindi una solidarietà per lo meno locale; anche nella determinazione quindi dei premi assicurativi viene tenuto conto della maggiore incidenza dei sinistri, suddivisi quindi per area geografica.

La ragione dell'emendamento 10.3 sta nella competenza regionale in materia, senza inutili carrozzoni ministeriali che non possono che rivelare un paese che va per conto suo, metà in direzione dell'Europa, metà dall'altra parte.

Solo instaurando una competizione fra le diverse culture della penisola verrà attuato un meccanismo istituzionale ed una logica economica adatti al miglioramento ed al riavvicinamento delle posizioni in termini reali, almeno sul piano economico ed occupazionale.

L'emendamento 10.4 propone di sopprimere il comma 4.

Con l'emendamento 10.5 si propone di sostituire le parole «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» con le parole «regionali degli osservatori del lavoro». Si tratta di privilegiare la valenza regionale anche per le soluzioni informatiche, che non devono essere solo in capo al Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 10.6 nella nuova formulazione.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, la modificazione riguarda la necessità di reperire la copertura finanziaria per il premio incentivante del Ministero. L'emendamento è la scritturazione contabile di come viene reperita la copertura finanziaria e ritengo pertanto che si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 presentati dal senatore Bossi.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.6 del Governo nella sua nuova formulazione, anche in seguito al parere della 5ª Commissione, esprimo parere favorevole.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Bossi. Capisco la finalità della presentazione di così tanti emendamenti, ma in effetti anche per l'articolo 10 il loro accoglimento comporterebbe lo stravolgimento di numerosi leggi che sono state adottate ed approvate da questo Parlamento. Il decreto al nostro esame

ha avuto un lungo travaglio, ben dodici reiterazioni, e su di esso si sono svolte diverse discussioni in Aula e soprattutto in Commissione. Esso è il risultato della convergenza di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, con gravi difficoltà legate anche alla copertura finanziaria.

Evidentemente alcune proposte del senatore Bossi, se considerate con serenità e ragionate con tranquillità, potrebbero essere accolte, ma se le approvassimo «a raffica», così come vengono presentate in questa sede, creerebbero una grande confusione nella normativa che disciplina la materia.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 10.5, con il quale si propone di sostituire le parole «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» con le altre «regionali degli osservatori del lavoro», vorrei far rilevare che con il «teleporto» si intende dotare gli uffici del lavoro - in pratica gli uffici del collocamento - dell'informatizzazione che tutti riconoscono necessaria. Non è possibile confondere queste due attività; qui la finalizzazione è proprio agli uffici del Ministero del lavoro. Se lei, senatore Bossi, ritiene che sia proponibile modificare la presenza sul territorio del Ministero del lavoro, riferendoci alle regioni a statuto speciale possiamo anche dire che il Ministero del lavoro per esempio in Sicilia non esiste perchè è gestito direttamente dalla regione, ma è un discorso che comporta un cambiamento generale ed istituzionale del ruolo delle regioni in Italia e che evidentemente non è possibile accettare in questa sede.

Ribadisco pertanto la contrarietà del Governo a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Bossi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, vorrei dire con molta franchezza che questo è stato un articolo tormentato proprio per la questione della copertura finanziaria. Nessuno ha mai discusso il diritto dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad avere gli aumenti inerenti alle incentivazioni per la produttività; però ci sembra che anche questa volta vi siano dei problemi di copertura. Le volte scorse l'articolo è stato cassato perchè le fonti di finanziamento non erano le più idonee, in quanto si riferivano all'uso di quanto previsto dalla legge n. 845 per la formazione professionale e non a spese correnti; questa volta addirittura si interviene in due settori, particolari e delicati prelevando i mezzi finanziari ad essi destinati, che dovrebbero invece essere notevolmente aumentati. Infatti, per quanto riguarda la lettera *a*) si prelevano i finanziamenti accantonati a favore dei lavoratori immigrati e per la regolamentazione dell'attività dei girovaghi: sappiamo tutti qual è la

situazione che stiamo vivendo a proposito degli immigrati, che è uno scandalo per il paese in quanto non si riesce a dare un minimo di condizione di assistenza. Ancora ieri sera, in televisione, organizzazioni come la *Caritas* ed altre facevano appello per la solidarietà verso queste persone.

TEDESCO TATÒ. È stato istituito un Ministero apposta!

VECCHI. Per quanto riguarda la lettera *b*) si va ad utilizzare l'accantonamento di una delle voci che si è riusciti ad inserire nella legge finanziaria, con il concorso di tutto il Parlamento, a favore delle casalinghe. Dobbiamo stabilire anche per questo lavoro, che noi riteniamo socialmente utile, almeno un minimo di trattamento previdenziale; ma, proprio nel momento in cui l'altro ramo del Parlamento sta discutendo un provvedimento per assicurare alle casalinghe il diritto all'assegno per la maternità, noi spogliamo dei mezzi finanziari questo capitolo di spesa.

Non riusciamo a capire chiaramente quali sono la politica e l'orientamento del Governo in materia di immigrati e di politica per le casalinghe. Si parla tanto di solidarietà e di interventi a favore della famiglia e poi si tolgono i miseri soldi – perchè sono veramente pochi – messi a disposizione a favore di questa categoria. Per questi motivi non possiamo che esprimere il nostro voto contrario e chiedere al Governo di ritirare l'emendamento 10.6, affrontando in altra sede il problema delle incentivazioni – che riconosciamo quale diritto – ai lavoratori del Ministero del lavoro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FERRAGUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, lei sa che non può fare una dichiarazione di voto, in quanto per il suo Gruppo l'ha gia fatta il senatore Vecchi. Può chiedere brevemente la parola per un chiarimento.

FERRAGUTI. Infatti vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

FERRAGUTI. Onorevole sottosegretario, poichè non è la prima volta che il Governo presenta emendamenti per i quali attinge da capitoli della finanziaria destinati a provvedimenti di legge a sostegno delle donne, vorrei sapere se questo è un indirizzo del Governo: ossia se esiste una linea dell'Esecutivo contro i progetti che come donne abbiamo proposto per migliorare la condizione femminile o se invece si tratta di incidenti di percorso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a rispondere al quesito.

* BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non vi è alcuna modificazione nella volontà del Governo di sostenere le

politiche di cui ha parlato la senatrice Ferraguti. Posso escluderlo nel modo più assoluto.

Si tratta di una questione di carattere tecnico. In effetti, parte dei fondi 1991 sono utilizzati e non coprono l'intera disponibilità finanziaria (siamo ormai a metà dell'anno, con provvedimenti ancora in corso).

Quindi, proprio sulla base di quanto si va a prelevare, posso dire che saranno mantenuti gli impegni presi in sostegno delle casalinghe. Per quanto concerne i lavoratori immigrati, questo capitolo di bilancio non riguarda l'assistenza a questi ultimi, che è cosa ben diversa. Il Governo, pertanto, non può condividere nel modo più assoluto quanto affermato dal senatore Vecchi, giacchè la politica di assistenza agli immigrati e questo capitolo di bilancio sono cose ben diverse.

In conclusione, il Governo mantiene l'emendamento e si augura che venga approvato dall'Assemblea, anche perchè concerne una questione assai tormentata che il senatore Vecchi conosce, quella di dare copertura finanziaria al premio incentivante del personale del Ministero del lavoro, già introdotto da diversi anni con legge.

D'altronde il senatore Vecchi nel corso di altre discussioni si è anche preso la soddisfazione di accusare il Governo della mancanza di finanziamento per la legge concernente il premio incentivante. Evidentemente non è possibile per il Governo aderire alla richiesta di ritirare l'emendamento, poichè ciò vorrebbe dire stravolgere l'attività del Ministero e del suo personale, con ripercussioni piuttosto gravi.

Le preoccupazioni sollevate dalla senatrice Ferraguti e dal senatore Vecchi non hanno fondamento, in quanto il discorso dell'assistenza agli immigrati non rientra in questo capitolo di bilancio.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, intendo intervenire circa le dichiarazioni testè fatte dal sottosegretario Bissi. Non sono convinto del fatto che non vi debbano essere preoccupazioni.

Per gli anni 1992 e 1993 si provvederà mediante utilizzazione dell'accantonamento «Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe» di cui alla tabella A della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ed allora è evidente che verranno sottratte delle somme, esigue o rilevanti che siano.

A mio avviso, si sarebbe potuto ovviare al problema presentando un documento di maggioranza con cui ci si impegnava nella prossima finanziaria a reintegrare il fondo. Non possiamo, però, condividere quanto affermato e vi metteremo in minoranza.

Mia moglie è una casalinga, che ha preferito restare in casa ad allevare i figlioli anzichè lavorare per la pelliccia, come hanno fatto tante altre donne. Sono quindi sensibile a questo problema. (*Applausi del senatore Modugno*).

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, desidero far valere questo mio intervento anche quale dichiarazione di voto finale.

Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo, pur dissentendo totalmente dal contenuto di esso, per la seguente ragione.

Signor Presidente, colleghi, vi prego di prestarmi un attimo di attenzione. Stiamo camminando sul filo del rasoio: siamo alla dodicesima reiterazione, più – mi sono preso la cura di contarli – nove decreti precedenti che ci affliggono ed hanno afflitto la nostra Commissione. Do atto ai senatori Emo Capodilista e Vecchi, l'uno come rappresentante della maggioranza, l'altro dell'opposizione, di aver avuto l'infinita pazienza di ripetere per circa ventidue volte la medesima relazione, in Commissione ed in Aula. Ma c'è di più. Lo stesso Presidente della Repubblica ha portato il caso della reiterazione di questo decreto come un caso clinico, come uno dei casi limite di non funzionamento delle istituzioni, lasciando intendere che non vi potrebbe essere una tredicesima reiterazione.

Fatto è che il decreto contiene alcune norme così urgenti che la reiterazione non può non avere luogo dal punto di vista dell'equità sociale: per evitare che si produca una situazione di conflitto che adombrerebbe uno dei tanti fattori in atto della crisi istituzionale che stiamo attraversando, raccomanderei l'approvazione del disegno di legge di conversione.

Tuttavia, respingendo l'emendamento 10.6 priveremmo di copertura finanziaria l'articolo 10, che conseguentemente verrebbe meno.

Signor rappresentante del Governo, se aveste inserito questo fondo di incentivazione in un altro decreto-legge ci avreste fatto un grosso favore, dato che il presente decreto-legge è arrivato a «ramazzare» intorno a sè la bellezza di trenta materie. Ricordo anzi che a seguito dell'intervento della nostra Commissione, l'allora ministro Donat-Cattin comprensivamente lo divise in due ed eliminò alcune norme superflue, ridusse e sfrondò la materia. Ma devo dire che questa dell'articolo 10 c'entrava davvero molto poco.

Un altro aspetto molto grave del decreto-legge è che su alcuni punti, a causa delle successive reiterazioni, si è modificata la normativa senza che il Parlamento si sia mai pronunziato su tale modificazione della normativa: siamo proprio ai margini della Costituzione.

Tuttavia questo è una specie di peso da toglierci dallo stomaco: alla dodicesima reiterazione invito i colleghi a fare quanto è possibile per chiudere questo triste capitolo della nostra vita istituzionale e, per concatenazioni che il relatore ed il Governo hanno bene illustrato, ad approvare l'emendamento di copertura all'articolo 10 e quindi l'articolo 10, che sono davvero indispensabili.

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, capisco che alla fine si arriva anche a dover convertire in legge un decreto-legge come questo, per dodici volte reiterato, tante volte esaminato in Commissione e sul quale la Commissione bilancio ha espresso pareri a mio avviso non lineari, non

trasparenti. Ma questo ci porta fatalmente a trarre delle conclusioni sotto il profilo politico: secondo questa logica assistenziale estremamente negativa si vanno a creare dei cassaintegrati a vita.

Il problema dello sviluppo del Sud non può essere affrontato con provvedimenti di questo tipo. Mi sembra ovvio che per attivare il processo produttivo non si possono incrementare i flussi degli incentivi, degli investimenti ma occorre giungere ad una logica bancaria. I capitali al Sud si possono reperire anche attraverso una defiscalizzazione aggiuntiva dei capitali investiti, e comunque il problema occupazionale del Sud va affrontato creando posti di lavoro, che è possibile trovare solo riuscendo a introdursi nel mercato e non attraverso vie assistenziali, anzi «porcherie» assistenziali come quella che abbiamo davanti!

Nei mercati internazionali si può entrare quando il costo del lavoro è basso, quando si produce a costi competitivi. Non possiamo dimenticare che Stati come la Corea e Singapore, dei quali nessuno aveva sentito parlare a livello di grandi economie internazionali, oppure la Spagna o lo stesso Nord-Est italiano, la zona adriatica hanno avuto un grosso *boom* economico, a volte anche tumultuoso, grazie al fatto che il costo del lavoro era adeguato.

Non si può più andare avanti con la logica di vergognosi decreti-legge come quello al nostro esame, anche se alla fine si arriva a dover approvare queste «robe».

Se non cambia la logica, questo Parlamento, questa classe politica in generale finirà per contribuire alla crisi irreversibile del Sud, alla sua condanna definitiva. Questo decreto-legge non è un aiuto ma la condanna per il Sud!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal Governo.

Non è approvato.

ALIVERTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Per le finalità e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, la occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, con l'articolo 10-*bis*, che vediamo oggi in Aula per la prima volta, si introduce dalla finestra ciò che è stato cacciato dalla porta: non volevamo un decreto *omnibus*, ci siamo battuti, siamo arrivati alla dodicesima reiterazione e ci viene presentato un articolo 10-*bis* che non ha niente a che fare con la politica sulla occupazione, con la Gepi, con la cassa integrazione e con le materie che sono trattate perchè questo articolo interessa la Funzione pubblica e riguarda i progetti della Funzione pubblica stessa. L'articolo 26 della legge qui menzionata non ha nulla a che vedere con la materia omogenea trattata da questo decreto.

Per questo motivo non possiamo che essere contrari a questo articolo aggiuntivo, perchè ancora una volta si tratta di una violazione

della legge n. 400 che prevede il carattere dell'omogeneità nell'emanazione dei decreti.

Questo è un modo furbesco di fare politica, per cui quando passa un convoglio si aggancia all'ultimo momento un vagone pure di ottenere dei risultati. Per questo motivo non possiamo essere d'accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

MONTRESORI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Allegato alla seduta n. 519

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 7 maggio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5577. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola» (2794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5588. – «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (2612-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 7 maggio 1991 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

VALCAVI. – «Modifica dell'articolo 2, comma secondo, della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e dell'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di incompatibilità» (2793).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (2612-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª, della 8ª e della 13ª Commissione;

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola» (2794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: «Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile» (2552).

Governo, trasmissione di documenti

Il vice presidente del Consiglio dei ministri, quale Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 3 maggio 1991, ha trasmesso – per la parte di sua competenza – ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione, per l'anno 1990, sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (*Doc.* LI, n. 7).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 2ª e 12ª.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 3 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la prima relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali (*Doc.* CVI, n. 1).

Detto documento è stato inviato alla 6ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 3 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, la richiesta di parere parlamentare concernente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che individua una prima serie di enti di ricerca a carattere non strumentale (n. 134).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione

permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 giugno 1991.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 30 aprile e 2 maggio 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa ufficiali dell'Esercito e del Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Cassa ufficiali della Marina militare e della Cassa sottufficiali della Marina militare, per gli esercizi 1988 e 1989 (*Doc.* XV, n. 192);

dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, per l'esercizio 1989 (*Doc.* XV, n. 193).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni permanenti.